

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 50

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 ottobre 1993)

INDICE

- | | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| BODO: sulla messa in cassa integrazione di 55 operai dello stabilimento Pirelli di Livorno Ferraris (Vercelli) (4-00233) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | Pag. 1733 | DANIELI: sulla necessità di intervenire presso il Governo sloveno per provvedere immediatamente alla modifica degli errori in materia topografica e cartografica (4-02653) (risp. AZZARÀ, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | Pag. 1741 |
| CAPPUZZO: sulla salvaguardia dei diritti del personale militare e delle forze dell'ordine in sede di razionalizzazione del sistema previdenziale (4-01525) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i>) | 1733 | DI NUBILA: sul ripristino a Maratea (Potenza) dell'apertura permanente dell'ufficio di collocamento (4-02540) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 1742 |
| CARLOTTO ed altri: sulla necessità di installare un ripetitore televisivo nel territorio del comune di Igliano (Cuneo) (4-02047) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) | 1735 | GALDELLI, SARTORI: sul rinvio a giudizio da parte della procura della Repubblica di Fermo (Ascoli Piceno) di due sindacalisti della Cassa di risparmio di Fermo (4-01332) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 1743 |
| CHERCHI: sulle ragioni del ritardo nella liquidazione degli importi dovuti per i lavori relativi al progetto 14A del comune di Carbonia (Cagliari) (4-03316) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 1737 | GAROFALO, BRUTTI: sull'organico del personale di magistratura del tribunale di Cosenza (4-03854) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 1744 |
| CICCHITTO: sulle iniziative da assumere per trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro dei «contrattisti» degli uffici periferici e dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro (4-02823) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 1737 | LEONI: sui modelli RED/TM/91 in distribuzione da parte dell'INPS richiedenti la situazione reddituale del pensionato relativa agli anni 1990-1991, nonché quella previsionale per il 1992 (4-00783) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 1745 |
| COPPI: sugli organici del personale amministrativo dei singoli uffici del giudice di pace (4-03691) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 1739 | LORETO: sulle misure da adottare per il ritiro immediato del licenziamento dei 119 dipendenti dello stabilimento di Ginosa (Taranto) da parte della Vianini Industria spa (4-01682) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 1747 |

MANCUSO: sulle misure da adottare per provvedere alla dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace (4-02730) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 1739	sulla liquidazione da parte dell'INA del trattamento di fine rapporto relativo al signor Giancarlo Golarzio di Borgo Vercelli (4-03395) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	Pag. 1762
sulle mansioni svolte dagli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria all'interno degli istituti di pena (4-02950) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1749	sulla lettera del consigliere pretore dirigente, dottor Angelo Tropeano, al Ministero di grazia e giustizia, concernente la carenza di organico presso la sede circondariale e la sezione distaccata di Soresina (Cremona) (4-03416) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1764
MANNA: sulla mancata trasmissione di un servizio realizzato da una <i>troupe</i> del programma televisivo «Mixer» nello stabilimento Alenia di Pomigliano d'Arco (4-02505) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1750	ROSCIA: sui danni provocati in alcuni quartieri di Brescia da un nubifragio verificatosi il 19 giugno 1992 (4-00750) (risp. RIGGIO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	1765
MANNA, SALVATO: sugli interventi da adottare per garantire e sviluppare un piano di assistenza sanitaria per gli handicappati in Campania (4-01617) (risp. FIORI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	1751	SCAGLIONE: sull'impiego dei cassintegrati della società Olivetti (4-03322) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1766
MOLINARI: sull'ospedale «Fatebenefratelli» di Roma (4-03156) (risp. FIORI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	1752	SPECCHIA: sull'inserimento di località della regione Puglia colpite dal maltempo nel prossimo provvedimento concernente gli interventi in favore delle zone colpite dalle avversità atmosferiche (4-01420) (risp. RIGGIO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	1767
sulle misure da adottare affinché il comune di Milano riassuma la signorina Sabrina Roberti (4-03267) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1753	sui ricorsi in materia elettorale, discussi dalla Corte di cassazione, Arina contro Di Paola e Di Paola contro Carluccio (4-03318) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1769
PAINI: sul mancato inserimento nel servizio videotel dei dati relativi alle precipitazioni nevose nel comune di Livigno (Sondrio) (4-02073) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1755	SPERONI: sulla richiesta di trasferimento del signor Giovanni Caruso, detenuto presso il penitenziario di Alba (Cuneo) (4-02577) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1771
PERIN: sul problema del funzionamento e della gestione dei depuratori nelle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia (4-00875) (risp. SPINI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	1756	sull'inadeguatezza dell'impianto idrico del carcere di Busto Arsizio (4-03942) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1772
PINTO: sul modello d'avviso di ricevimento di atti giudiziari (4-03799) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1758	SPOSETTI: sull'utilizzo dello stabilimento termale di Viterbo di proprietà dell'INPS (4-03247) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1773
POZZO: sui provvedimenti che si intende adottare per fare piena luce sull'operato della cooperazione allo sviluppo, ivi compresi i costi sostenuti dall'onorevole Craxi nel suo ruolo di incaricato speciale (4-03647) (risp. AZZARA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1759	STEFANO: sulle misure da adottare per potenziare l'organico dei magistrati e degli uffici di giustizia di Taranto (4-03020) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1774
PREIONI: sulla situazione economica ed occupazionale del territorio delle Valli di Lanzo (Torino) e zone limitrofe (4-01531) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1760	TABLADINI: sull'appartenenza di membri designati alla segreteria tecnica a segreterie particolari del Ministro e del Sottosegretario al-	

27 OTTOBRE 1993

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 50

l'ambiente del precedente Governo (4-01184) (risp. SPINI, <i>ministro dell'ambiente</i>) Pag. 1777	TURINI ed altri: sui provvedimenti adottati dal Governo che limitano gli interventi di carat- tere sociale in favore delle categorie più de- boli (4-03566) (risp. GIUGNI, <i>ministro del la- voro e della previdenza sociale</i>) Pag. 1788
sulla società Nier di Bologna (4-03050) (risp. SPINI, <i>ministro dell'ambiente</i>) 1781	
TURINI: sulla salvaguardia ambientale della la- guna di Orbetello e delle aree umide della provincia di Grosseto (4-02991) (risp. SPINI, <i>ministro dell'ambiente</i>) 1785	VOZZI ed altri: sulla carenza di personale am- ministrativo e della magistratura presso il tribunale di Potenza (4-02855) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 1790

BODO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che presso lo stabilimento Pirelli di Livorno Ferraris (Vercelli), che normalmente occupava circa quattrocento dipendenti, cinquanta-cinque operai sono stati messi in cassa integrazione da oltre un mese ed altri trenta seguiranno la stessa sorte con decorrenza dal 1° giugno 1992;

che tale fatto crea gravi preoccupazioni e giustificato allarme per quanto riguarda i livelli occupazionali della zona interessata,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro, considerata la particolare urgenza del caso, non ritenga di prendere gli opportuni contatti con la direzione della Pirelli al fine di conoscere le motivazioni dei provvedimenti adottati e di riportare alla normalità la situazione.

(4-00233)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, si fa presente che la situazione aziendale nello stabilimento di Livorno Ferraris è indubbiamente alquanto delicata poichè, nell'anno 1992, si è fatto ricorso per 33 settimane al trattamento ordinario di integrazione salariale, con una media di 56 dipendenti interessati.

La ditta, inoltre, in quanto unità del gruppo Pirelli, è ricorsa, in base all'articolo 8, commi 5 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 13 luglio 1993, n. 236, alla cassa integrazione guadagni straordinaria, disposta con decreto ministeriale, per un massimo di un anno.

Alla scadenza del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria è previsto il collocamento in mobilità dei lavoratori interessati che sono complessivamente 42 così suddivisi: 32 operai che, in base alle attuali leggi verranno collocati a riposo entro tre anni e 10 impiegati, due dei quali verranno collocati a riposo entro tre anni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(18 ottobre 1993)

CAPPUZZO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che i recenti provvedimenti del Governo in materia di riforma del sistema previdenziale annoverano tra i destinatari anche il personale delle Forze armate;

che in tale contesto, gli aspetti che riguardano il suddetto personale sono:

1) il mantenimento dei limiti di età attuali, in deroga alla norma generale che li eleva a 65 anni;

2) il passaggio ad un sistema di computo del trattamento pensionistico che tiene conto della media degli emolumenti percepiti negli ultimi anni di servizio e che, per i neo-assunti, fa riferimento alla contribuzione dell'intera vita lavorativa;

3) la definizione, per il personale di futura assunzione, di un limite massimo di 5 anni di supervalutazione ai fini pensionistici, in relazione a particolari servizi svolti (impiego operativo, volo, imbarco);

4) il mantenimento del diritto al pensionamento anticipato, a domanda, per coloro che al 31 dicembre 1992 hanno maturato l'anzianità contributiva minima richiesta per la vigente normativa (15 o 20 anni di servizio);

5) il graduale differimento della possibilità di pensionamento anticipato a domanda per coloro che non hanno maturato 15 o 20 anni di anzianità contributiva, sino a richiedere almeno 34 anni di contribuzione per coloro che hanno meno di 8 anni di anzianità;

considerato:

che i succitati criteri innovativi e, soprattutto il nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico, penalizzano non poco il personale militare, nei riguardi del quale non può non essere riconosciuta l'«atipicità» del rapporto d'impiego che lo contraddistingue nel più vasto ambito del pubblico impiego;

che la sola esclusione, prevista per il personale militare e per quello delle forze di polizia, dall'innalzamento dei limiti di età in materia di trattamento pensionistico non sembra tutelare i benefici riconosciuti dall'ordinamento legislativo vigente;

che, in tale contesto, è fondato il timore che si possa approfittare dell'occasione per eliminare taluni istituti e benefici già attribuiti al personale militare dalla vigente normativa, quale riconoscimento - appunto - dell'atipicità del suo *status*, quali:

1) la promozione «alla vigilia» della cessazione del servizio con attribuzione del relativo trattamento economico (legge n. 536 del 1971), concessa per compensare, almeno in parte, il sistema di avanzamento estremamente piramidale;

2) la concessione di sei scatti stipendiali aggiuntivi all'atto del congedamento (leggi n. 224 del 1986 e n. 468 del 1987), fissati di recente per motivi equitativi e sempre in relazione al particolare sistema di avanzamento;

3) l'indennità di ausiliaria, corrisposta per compensare gli obblighi di servizio ai quali devono sottostare, anche in tempo di pace, gli ufficiali e sottufficiali soggetti al particolare *status* militare;

che il mantenimento dei limiti di età attuali - che pur non si pone in discussione proprio in virtù delle peculiari caratteristiche dell'ordinamento militare - non è compatibile con l'eventuale contestuale introduzione del nuovo meccanismo di calcolo della pensione, perchè ciò comporterebbe danni economici molto consistenti per il personale militare;

che, in base alle stesse considerazioni, si rende altresì necessario salvaguardare - ai fini del computo degli anni utili a pensione di anzianità - le supervalutazioni dei periodi di servizio prestati dal personale militare in condizioni di impiego caratterizzato da rischi, disagi e responsabilità assolutamente non comparabili con quelle di altre categorie di pubblici impiegati, con eccezione delle forze di polizia chiamate ad operare in situazioni che hanno analoghe caratteristiche;

che l'adozione dei criteri generali previsti nel provvedimento del Governo, con le limitazioni ipotizzate al riguardo, sarebbe fortemente penalizzante per il personale militare e per quello delle forze dell'ordine, al quale verrebbe negato, oltre tutto, un adeguato riconoscimento, in termini temporali, dell'attenuazione dell'efficienza psicofisica sopraggiunta in conseguenza del costante e totale impegno profuso nell'adempimento delle attività di istituto,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per salvaguardare questi fondamentali diritti del personale militare e delle forze dell'ordine in sede di razionalizzazione del sistema previdenziale;

quali assicurazioni possano essere date, al fine di rasserenare il personale militare e quello delle forze dell'ordine.

(4-01525)

(10 novembre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli altri Ministri interrogati.

Le perplessità manifestate a suo tempo dall'onorevole interrogante in ordine ai contenuti della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, non hanno motivo di sussistere alla luce delle previsioni normative recate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Tale decreto, infatti, pur riformando profondamente l'attuale trattamento previdenziale, non pone in discussione gli istituti retributivi peculiari del personale militare.

Il suddetto personale comunque è interessato dalla nuova normativa previdenziale senza subire particolari penalizzazioni rispetto al restante personale della pubblica amministrazione.

Il Ministro della difesa

FABRI

(18 ottobre 1993)

CARLOTTO, MAZZOLA, LORENZI, ROVEDA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il territorio del comune di Igliano, in provincia di Cuneo, è sprovvisto di un idoneo ripetitore per poter consentire la fruizione dei tre programmi televisivi nazionali poichè solo saltuariamente ed in modo assai imperfetto e confuso gli utenti possono recepire le immagini del solo primo programma;

che tali utenti - i quali ovviamente versano regolarmente i dovuti canoni di abbonamento - protestano inutilmente da tempo per tale

disservizio che li penalizza gravemente essendo la televisione l'unico mezzo, per loro, di sentirsi collegati con la restante parte del paese e non restare, invece, completamente isolati sulle loro impervie colline;

che, però, a nulla sono valsi, fino ad ora, i numerosi loro tentativi e le loro istanze tendenti ad ottenere l'installazione di tale indispensabile ripetitore;

che, pertanto, appare necessario intervenire presso l'azienda responsabile degli impianti e servizi RAI-TV al fine di porre rimedio a quanto sopra lamentato,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere il problema succintamente sopra esposto.

(4-02047)

(14 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'articolo 9 della convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, fa obbligo alla concessionaria di eliminare, per la prima e la seconda rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e di estendere il servizio ai centri abitati con popolazione non inferiore a 500 abitanti mentre, per la terza rete TV, la diffusione del servizio deve essere assicurata ai medesimi capoluoghi di provincia ed all'85 per cento della popolazione di ogni regione, con particolare riguardo a quelle meridionali.

È prevista, altresì, la facoltà per la RAI di stipulare con gli enti territoriali interessati (regioni, province, comuni) accordi intesi a realizzare nuovi impianti che non rientrano negli obblighi convenzionali e che vengono approvati ai sensi dell'articolo 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Per quanto concerne in particolare la diffusione dei programmi delle tre reti televisive nel comune di Igliano, in provincia di Cuneo, la concessionaria ha significato che l'installazione di un ripetitore nel predetto centro esula dagli obblighi convenzionali poichè tale località è stata censita per 115 unità, di cui 30 residenti nel centro abitato e gli altri disseminati in case sparse.

Il problema, ha soggiunto la concessionaria, potrebbe essere risolto se la competente comunità montana manifestasse la propria disponibilità a finanziare un apposito impianto ripetitore oppure con l'installazione, a cura degli utenti, di parabole singole per la ricezione di RAI Uno e RAI Due via satellite; gli utenti interessati potranno rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti in merito alla struttura di assistenza tecnica abbonati che opera presso la sede regionale RAI per il Piemonte.

Quanto, infine, al canone di abbonamento, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto

per la semplice detenzione di uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità dei segnali che possono essere captati.

Tale normativa è stata, tra l'altro, dichiarata legittima con sentenza della Corte costituzionale del 12 maggio 1988, n. 535, che ha riconosciuto al canone natura sostanziale d'imposta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

(25 ottobre 1993)

CHERCHI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che i lavori relativi al progetto 14 A del comune di Carbonia (Cagliari) - piano 1990, finanziato ai sensi dell'articolo 23 della legge finanziaria 1987 - sono stati conclusi nell'aprile 1993 e che circa 260 giovani occupati attendono la corresponsione delle indennità relative al periodo gennaio-aprile 1993, l'interrogante chiede di conoscere:

1) le ragioni del ritardo nella liquidazione degli importi dovuti, particolarmente deplorabile perchè riguarda persone in evidente stato di necessità;

2) le azioni adottate per pervenire alla immediata liquidazione degli stessi importi.

(4-03316)

(27 maggio 1993)

RISPOSTA. - Gli importi spettanti ai circa 260 giovani impegnati nel progetto 14A del comune di Carbonia sono stati corrisposti dal competente ufficio del lavoro di Cagliari nel luglio ultimo scorso.

I ritardi lamentati dall'onorevole interrogante nell'espletamento della procedura di erogazione dei fondi sono da ascrivere, in primo luogo, alla circostanza che l'amministrazione ha avuto la disponibilità effettiva delle somme stanziare soltanto a metà del mese di maggio, cui deve aggiungersi la complessità dell'*iter* procedurale previsto per l'emissione dei mandati di accreditamento per i finanziamenti di questo tipo e per i relativi controlli da parte della ragioneria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(25 ottobre 1993)

CICCHITTO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che negli uffici periferici e nell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro prestano servizio 2.000 unità di personale assunto ai sensi della legge n. 160 del 1988, con contratto a termine prorogato, da ultimo, di ulteriori due anni con la legge 20 gennaio 1992, n. 22;

che il personale suddetto è stato assunto per fare fronte alle esigenze funzionali degli uffici del lavoro e delle sezioni circoscrizionali connesse con la realizzazione del progetto «Teleporto del lavoro» che consiste nella informatizzazione delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392;

che il progetto di informatizzazione e di meccanizzazione del Ministero del lavoro finanziato dalla legge n. 160 del 1988 è stato più volte rifinanziato e non ancora realizzato e quindi sono tuttora sussistenti le ragioni che hanno determinato l'assunzione dei «contrattisti»;

che i «contrattisti» sono stati assunti a seguito di una normale procedura di reclutamento e cioè il concorso pubblico per titoli ed esami, così come previsto dalla Costituzione, dall'articolo 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dagli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986;

che il Ministero del lavoro presenta vuoti di organico tali che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato tale Ministero a bandire concorsi pubblici a parziale copertura della carenza di personale,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per le quali non si sia ritenuto di colmare i vuoti di organico con i «contrattisti» mediante trasformazione del loro attuale contratto di lavoro a tempo indeterminato;

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere per trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro dei «contrattisti», in considerazione delle professionalità specifiche acquisite nei circa tre anni di attività nell'amministrazione del lavoro, dove si sono peraltro inseriti in modo funzionale e organico negli uffici operativi al punto da essere indispensabili per il funzionamento di numerose strutture periferiche.

(4-02823)

(23 marzo 1993)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole interrogante si fa presente quanto segue.

Questa amministrazione, in base a quanto disposto dall'articolo 4-bis della legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, sta procedendo - relativamente al proprio personale, di ruolo e non di ruolo, della sesta e quarta qualifica funzionale - alla valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale.

Non appena in possesso di tutti gli elementi di valutazione richiesti, questo Ministero bandirà un concorso per titoli a favore dei propri contrattisti di sesto livello per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nella dotazione organica della sesta qualifica funzionale.

Inoltre, per quanto riguarda i restanti contrattisti di quarto livello, si procederà, in relazione al verificarsi di vacanze di organico nella

quarta qualifica funzionale, alla trasformazione dei rapporti del personale in parola in rapporti a tempo indeterminato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(18 ottobre 1993)

COPPI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'articolo 12, comma 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, afferma che alla copertura dei posti di organico del personale dei singoli uffici del giudice di pace «si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo»;

che il decreto ministeriale del 14 maggio 1992 e la circolare del 26 gennaio 1993, attuativi della legge summenzionata, rischiano di calpestarne i contenuti mancando di ogni indicazione circa i criteri fissati per il passaggio allo Stato;

che tali carenze consistono:

nella mancata quantificazione delle piante organiche;

nell'assenza di criteri per l'assegnazione del personale;

nella mancata menzione delle condizioni di carriera e di trattamento economico;

nella richiesta di documentazione per i non cancellieri, trascurando che tale decreto è prescritto unicamente per i cancellieri;

che paradossale appare la situazione di coloro che non opteranno per il passaggio allo Stato, essendo gli stessi sprovvisti di qualsiasi garanzia circa il mantenimento del posto,

l'interrogante chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per rispondere alle suesposte carenze, al fine di assicurare ai nuovi uffici del giudice di pace un corretto funzionamento sin dagli esordi e di garantire ai lavoratori presso gli attuali uffici di conciliazione il riconoscimento dei diritti maturati, così da consentire loro una scelta ponderata e serena circa la propria collocazione.

(4-03691)

(5 luglio 1993)

MANCUSO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Con riferimento all'articolo 12, commi 5 e 6, della legge n. 374 del 21 novembre 1991, istitutiva del giudice di pace, che prevede, alla data del 31 dicembre 1989, l'immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione;

considerato:

che il Ministero di grazia e giustizia, con circolare della Direzione generale affari civili, protocollo n. 4/591/9, Ques. 86, del 1° luglio 1986, e ufficio VIII, protocollo n. 8/1116/9, Ques. 86, del 10 novembre 1988, non opera alcuna distinzione nè limitazione di competenza tra i cancellieri di conciliazione e quelli operanti presso gli altri uffici giudiziari, nè la diversità contrattuale che differenzia il dipendente comunale, cancelliere di conciliazione, dal dipendente statale, cancelliere di altro ufficio giudiziario;

che il contratto enti locali si articola in 8 livelli più 2 dirigenziali;

che il contratto dello Stato viene articolato su 9 livelli più 3 dirigenziali;

che qualsiasi corrispondenza orizzontale si voglia attuare è puramente discriminante e destituita di ogni fondamento;

che lo stesso ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941, all'articolo 20, prevede l'istituzione di una sede dell'ufficio di conciliazione;

che l'omissione di detta incombenza non può e non deve, nella maniera più assoluta, penalizzare i cancellieri medesimi, visto che, istituzionalmente e funzionalmente, la conciliazione è un ufficio giudiziario dello Stato e come tale è disciplinato;

visto altresì che solo l'apprestamento dei mezzi di supporto fa carico all'ente locale (sentenze della Corte di cassazione a sezioni unite dell'8 marzo 1981, n. 1987, e della Corte costituzionale del 27 giugno 1986, n. 150),

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda ottemperare al dettato normativo di cui in premessa e più specificatamente come intenda provvedere alla dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

(4-02730)

(12 marzo 1993)

RISPOSTA.(*) - Gli organici del personale amministrativo di ciascun ufficio del giudice di pace - ad eccezione di quelli situati nella regione Trentino-Alto Adige - sono stati determinati con provvedimento della Direzione generale 17 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1993.

Il personale in servizio negli uffici di conciliazione che ha proposto istanza di immissione nei ruoli di questa amministrazione verrà assegnato nei vari uffici del giudice di pace sulla base di graduatorie formate per ciascuna sede tenendo conto della preferenza indicata dall'aspirante, della sua residenza, dell'anzianità di servizio, del titolo di studio e della situazione familiare.

Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale degli uffici di conciliazione che sarà inquadrato nei ruoli di questo Ministero, si fa presente che in data 26 maggio 1993 è stato all'uopo richiesto un apposito parere al Dipartimento per la funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Al riguardo la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha ritenuto che debba essere riconosciuto il trattamento economico già in godimento nell'ente locale e l'anzianità di qualifica e di carriera maturate alla stessa data, in considerazione della professionalità già acquisita nel settore giudiziario.

Con nota del 9 giugno 1993, il Dipartimento per la funzione pubblica ha fatto presente che la determinazione precisa del trattamento economico rientra nelle competenze di questo Ministero.

Con riferimento alla documentazione richiesta al personale in servizio negli uffici di conciliazione ai fini dell'immissione nei ruoli di questa amministrazione, si fa presente che, per i dipendenti degli uffici di conciliazione non in possesso del provvedimento autorizzativo del presidente del tribunale, è stata presa in considerazione l'attestazione rilasciata dal giudice conciliatore, ovvero dal sindaco del comune di appartenenza, contenente l'indicazione della data di inizio dell'attività presso l'ufficio di conciliazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(25 ottobre 1993)

DANIELI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che, come denunciato anche da quotidiani nazionali, in Slovenia sono pubblicate cartine geografiche nelle quali sono indicati territori indubitabilmente italiani, e più precisamente del comune di Tolmino, come territori sloveni;

che tale episodio non è che l'ultimo di una lunga serie di atti censurabili che da parte slava vengono compiuti contro i nostri connazionali di confine;

che appare intollerabile che il nostro Stato non intervenga con decisione su simili episodi,

l'interrogante chiede di sapere quali passi il Ministro in indirizzo intenda muovere al fine:

1) di intervenire presso il Governo sloveno per provvedere immediatamente alla modifica di quegli errori in materia topografica e cartografica;

2) di provvedere alla revisione dei confini tracciati alla fine della seconda guerra mondiale, passati attraverso il famigerato trattato di Osimo, trattandosi di confini stabiliti con un'entità giuridica, lo Stato jugoslavo, oggi inesistente.

(4-02653)

(10 marzo 1993)

RISPOSTA. - Il confine italiano con la Slovenia nella zona del comune di Tolmino (Italia) è quello definito dal Trattato di pace concluso dall'Italia con le potenze alleate a Parigi nel 1947.

Tale confine, italo-jugoslavo sino al 14 gennaio 1992, è divenuto italo-sloveno dopo il riconoscimento internazionale della Slovenia del 15 gennaio 1992.

Per quanto concerne talune cartine geografiche pubblicate in Slovenia, il Ministero degli affari esteri ha incaricato l'ambasciata d'Italia in Lubiana di effettuare gli opportuni accertamenti.

Si precisa infine che le autorità slovene non hanno mai contestato le carte geografiche ufficiali relative alle zone di frontiera, oggetto peraltro di periodici incontri bilaterali tramite una specifica commissione mista italo-slovena per il confine terrestre.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AZZARÀ

(22 ottobre 1993)

DI NUBILA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che il decreto ministeriale 25 giugno 1992 all'articolo 15 prevede che il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione istituisca con proprio provvedimento i recapiti e le sezioni decentrate per il collocamento in agricoltura;

che il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Potenza ha istituito in data 1° luglio 1990 nel comune di Maratea un ufficio stagionale, ma «senza alcuna attribuzione»;

che il citato decreto ministeriale ha previsto e disciplinato la possibilità di far svolgere ai predetti uffici tutti i compiti propri del collocamento ed in Maratea si evidenzia in modo urgente la necessità della presenza di un ufficio, che abbia caratteri di funzionalità, per tutto l'anno, con l'attribuzione di tutti i compiti relativi ad un completo funzionamento;

che il comune di Maratea, con oltre 5.000 abitanti, è caratterizzato da notevoli opportunità di lavoro nelle diverse attività economiche connesse al turismo, all'artigianato, all'industria ed al commercio, con una gravitazione di lavoratori provenienti da comuni limitrofi;

che le distanze chilometriche con le sezioni decentrate più vicine ed i disagi collegamenti ordinari extraurbani rendono la fruizione dei servizi del collocamento particolarmente difficile,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire perchè sia ripristinata in Maratea l'apertura permanente dell'ufficio di collocamento, già peraltro ubicato in locali idonei, attrezzati e funzionali, con la ripresa di svolgimento di tutte le funzioni connesse, come richiesto dagli amministratori locali.

(4-02540)

(1° marzo 1993)

RISPOSTA. - L'ufficio di recapito di Maratea, articolazione della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Lauria (Potenza) dal 15 febbraio 1993 è stato trasformato da stagionale in permanente. In precedenza, infatti, l'operatività del recapito era stata limitata al periodo dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, in coincidenza con la stagione di punta dell'attività turistica, caratterizzante l'economia locale.

In considerazione dei ridotti carichi di lavoro dell'ufficio - il quale dal 15 febbraio al 30 settembre 1993 ha funzionato tutti i giorni - e tenuto conto della limitata affluenza degli utenti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Potenza ha disposto che l'orario settimanale di apertura sia provvisoriamente limitato a due giorni. Pertanto dal 1° ottobre 1993 al 31 maggio 1994 il recapito di Maratea, di cui comunque è stata confermata l'operatività durante l'intero arco dell'anno, sarà funzionante nei giorni di lunedì e venerdì.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(18 ottobre 1993)

GALDELLI, SARTORI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che due sindacalisti della Cassa di risparmio di Fermo (Ascoli Piceno) sono stati rinviati a giudizio dalla procura della Repubblica di Fermo per ricettazione di documenti riservati alla banca;

che tali documenti recavano notizia di un finanziamento illecito della stessa banca, che i medesimi avevano cercato di contrastare;

che nessuna azione penale è stata iniziata dalla procura fermana per tale illecito commesso all'interno della banca,

gli interroganti chiedono di sapere se risulti al Ministro in indirizzo che la procura della Repubblica di Fermo abbia agito o meno come dovuto nei riguardi di chiunque implicato nell'illecito ed abbia invece proceduto solo contro i due sindacalisti che vi si erano opposti eseguendo tra l'altro un sequestro della borsa portadocumenti dei due rappresentanti sindacali in precedenza sottratta loro dal presidente della Cassa di risparmio con modalità che - a quanto consta agli interroganti - appaiono non corrette.

(4-01332)

(15 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Il responsabile del centro elaborazione dati della Cassa di risparmio di Fermo il 18 ottobre 1991, al termine di un'assemblea della Intersindacale aziendale, rinvenne una cartella portadocumenti, probabilmente dimenticata da uno dei partecipanti nella sala riunioni.

La stessa, per qualche giorno, fu trattenuta in custodia in attesa che il proprietario la richiedesse. Dopo, poichè non si presentò nessuno, si procedette all'esame del contenuto nel tentativo di rinvenire elementi utili alla identificazione del proprietario.

Oltre a documenti di carattere sindacale, nella borsa era custodita anche una relazione manoscritta concernente i rapporti tra l'istituto di credito e due clienti ed in particolare il carteggio relativo ad un finanziamento ottenuto da uno dei due, un imprenditore edile, la cui concedibilità era di esclusiva pertinenza degli appositi organi dell'ente nell'ambito del loro potere discrezionale e la cui istruttoria era stata espletata fra il novembre 1984 ed il gennaio 1985.

Ritenendo tale detenzione illegittima, trattandosi di documentazione riservata (corrispondenza tra la succursale di San Benedetto del Tronto e la Direzione generale sull'affidabilità del cliente, valutazioni dell'ufficio fidi, documenti prodotti dal cliente in merito a rapporti giuridici tra lui e terzi) il 18 ottobre 1991 il presidente *pro tempore* della Cassa di risparmio presentò denuncia a carico di ignoti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Fermo, con contestuale richiesta di sequestro della suddetta documentazione.

Fu avviata una complessa istruttoria (escussione di dirigenti ed impiegati, perizia grafologica), al termine della quale per due impiegati, Giulia Pomanti e Fabrizio Iommi - nel frattempo raggiunti da avviso di garanzia -, il 13 giugno 1992 fu disposto il rinvio a giudizio davanti al pretore di Fermo per rispondere «del delitto di cui agli articoli 110, 648 del codice penale, perchè, in concorso tra loro per procurarsi un profitto acquisivano o comunque ricevevano copia di documenti riservati della Cassa di risparmio di Fermo, concernente la posizione patrimoniale di Giannetti Bruno, in precedenza oggetto di delitto in danno del predetto istituto di credito, senza aver partecipato alla realizzazione della fattispecie criminosa anteriormente perfezionatasi».

Nel procedimento a loro carico, definito dal pretore con sentenza del 12 maggio 1993, gli impiegati sono stati condannati alla pena di sei mesi di reclusione e lire un milione di multa ciascuno, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso la suddetta sentenza sia la Pomanti che lo Iommi hanno interposto appello ed il relativo giudizio non risulta sia stato ancora fissato.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(22 ottobre 1993)

GAROFALO, BRUTTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso: che l'organico del tribunale di Cosenza prevede la presenza di diciassette magistrati fra i quali il presidente del tribunale e due presidenti di sezione;

che, tuttavia, l'organico in questione non è mai stato interamente coperto;

che il tribunale di Cosenza è sede di corte di assise e, come tale, assorbe il carico di lavoro di ben quattro tribunali (Cosenza, Castrovillari, Paola e Rossano);

che, proprio per questo motivo, il presidente della sezione penale è di fatto impossibilitato a presiedere la sezione di competenza e i collegi penali sono presieduti quasi sempre da magistrati molto giovani, di sicuro valore, ma di modesta esperienza professionale;

che nove sui dodici giudici in forza presso il tribunale di Cosenza hanno meno di tre anni di servizio;

che nei prossimi mesi saranno trasferiti in altra sede due dei giudici «anziani»;

che il tribunale di Cosenza «serve» una popolazione di 340.500 unità;

che il tribunale di Catanzaro, la cui circoscrizione comprende 100.000 abitanti in meno rispetto a quella del tribunale di Cosenza, ha in organico venti giudici, tra i quali tre presidenti di sezione;

che quanto sopra illustrato rende del tutto precario il funzionamento del tribunale di Cosenza e, di fatto, determina una situazione di «negata giustizia»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga necessario un aumento dell'organico del tribunale di Cosenza con l'istituzione di due nuovi posti di giudice e di un terzo posto di presidente di sezione;

se, in attesa del completamento della procedura per l'aumento dell'organico, non si valuti opportuno sostituire il quattordicesimo posto di giudice, previsto in organico, ma da sempre scoperto, con un posto di presidente di sezione da coprire con estrema urgenza.

(4-03854)

(16 luglio 1993)

RISPOSTA. - La pianta organica del personale di magistratura del tribunale di Cosenza è composta dal presidente titolare, da 2 presidenti di sezione e da 14 giudici. Di questi ultimi ne sono presenti 12.

Tenuto conto dei magistrati che assumeranno servizio entro il prossimo novembre (2 uditori giudiziari) e di quelli che, sebbene ancora presenti, sono stati tuttavia trasferiti in altra sede (2 giudici) si rileva come la vacanza sia rimasta inalterata.

Uno dei due posti è stato pubblicato dal Consiglio superiore della magistratura per il concorso di trasferimento il 27 maggio 1993, ma non è stata proposta alcuna domanda. Il Consiglio dovrà prossimamente decidere se procedere ad una nuova pubblicazione o assegnare quel posto ad uno degli uditori giudiziari di prossima nomina.

Si fa infine presente che, nell'ambito della revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari conseguente all'entrata in vigore della legge 9 agosto 1993, n. 295, è stato aumentato l'organico della magistratura di 600 unità; potranno quindi essere prese in considerazione le esigenze di ampliamento del tribunale di Cosenza.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(25 ottobre 1993)

LEONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che sono attualmente in distribuzione da parte dell'INPS i modelli RED/TM/91, aventi per oggetto: «Dichiarazione per l'integrazione al trattamento minimo della pensione» e richiedenti la situazione reddituale del pensionato relativa agli anni 1990 e 1991, nonché quella previsionale per il 1992;

che la presente interrogazione è riferita alla situazione del pensionato Giuseppe Verdolini, ma è estendibile per analogia a tutti i casi simili;

che, nella fattispecie, il pensionato Giuseppe Verdolini, nato a Bergantino (Rovigo) il 19 marzo 1928, titolare della pensione VO n. 10037901, è residente a Zurigo (ininterrottamente dal 1958) in Sihlhallenstrasse 19;

che la pensione è materialmente riscossa, per delega, dalla sorella residente in Italia, presso l'ufficio postale di Somma Lombardo (Varese) e che la stessa è venuta in possesso del modello RED/TM/91 in data 23 luglio 1992;

che, su richiesta verbale di chiarimenti, l'INPS di Varese in data 28 luglio 1992 comunicava che il pensionato decadeva dal diritto di pensione integrata al minimo con decorrenza gennaio 1991 a seguito della legge n. 407 del 1991, per la presenza di altri redditi da lavoro all'estero e che l'INPS avrebbe recuperato le somme già corrisposte e «non spettanti» (la pensione decorre dall'aprile 1988 e la normativa del tempo consentiva l'integrazione al minimo agli ultrasessantenni residenti all'estero, pur in presenza di attività lavorativa);

che l'incaricata dell'ufficio INPS di Varese, sempre in data 28 luglio 1992, ribadiva sbrigativamente che è compito del pensionato, pur residente all'estero, di documentarsi anche tramite la *Gazzetta Ufficiale* sull'emanazione di nuove leggi e di regolarsi di conseguenza;

che il recupero delle somme «non spettanti», relative a tutt'oggi a circa 20 mensilità e quantificabili in circa 10 milioni, sulla base di una normativa sconosciuta ai non addetti, a maggior ragione se residenti all'estero, è punitivo nei confronti di chi non ha commesso illeciti nella riscossione degli emolumenti;

che il pensionato nell'apporre la propria firma in calce al modello RED/TM/91 si dichiara consapevole del diritto dell'INPS di recuperare le somme «non spettanti» e che la mancata restituzione di tale modello comporta automaticamente la sospensione dell'integrazione al minimo,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emanare direttive atte al non recupero di somme rimosse in buona fede, perlomeno nei confronti di cittadini italiani residenti all'estero, introducendo una sanatoria per i periodi antecedenti l'invio del modello RED/TM/91 (analogamente a quanto disposto anni addietro per quei pensionati che, senza commettere illeciti, hanno usufruito di più pensioni integrate o comunque di somme risultate «non spettanti»);

se non intenda prorogare i termini di consegna (peraltro confusi e contraddittori) dei modelli RED/TM/91, nonché riformulare la valenza delle dichiarazioni che impegnano in modo unilaterale il pensionato.

(4-00783)

(30 luglio 1992)

RISPOSTA. - Il quadro normativo di riferimento in materia di pensioni di vecchiaia integrate al trattamento minimo intestate a titolari

residenti all'estero, com'è noto, è mutato per effetto dell'intervento operato con la legge 29 dicembre 1990, n. 407.

La disposizione contenuta nell'articolo 7 stabilisce, infatti, che, a decorrere dal 1° gennaio 1991, tale categoria di aventi diritto è soggetta a particolari condizioni reddituali. Pertanto, qualora il reddito dei soggetti titolari di pensione al minimo residenti fuori del territorio nazionale superi il limite previsto dalla legge, tali soggetti hanno diritto a conservare l'importo del trattamento minimo in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è venuto meno il requisito reddituale, senza poter beneficiare degli aumenti perequativi.

L'acquisizione dei modelli reddituali dei pensionati in tempo utile da parte delle sedi periferiche dell'INPS costituisce, pertanto, condizione primaria ed essenziale affinché vengano rispettati i tempi assegnati dalla legge per la successiva fase dell'elaborazione.

Al riguardo l'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha stabilito che l'Istituto deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e deve provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

L'Istituto ha precisato che, comunque, limitati e circoscritti ritardi che dovessero registrarsi nella restituzione dei moduli non comportano, di regola, conseguenze negative per i pensionati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(25 ottobre 1993)

LORETO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che nel corso di un'assemblea, tenutasi in data 11 novembre 1992, la Vianini Industria spa ha anticipato la sua decisione di cessare ogni attività e di chiudere lo stabilimento di Ginosa (Taranto), con conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente (113 operai e 6 impiegati);

che tale anticipazione è stata formalizzata il giorno dopo con una nota nella quale si indicava nel giorno 16 novembre 1992 la data di chiusura dello stabilimento;

che le ragioni addotte dall'azienda vengono individuate «nella assoluta e consolidata mancanza di commesse», che avrebbe reso, secondo l'azienda, «impossibile allo stabilimento il perseguimento dei fini per i quali è stato realizzato»;

che la decisione dell'azienda Vianini appare quanto meno sconcertante, in quanto la stessa non ha ancora provveduto al completamento del tronco idrico previsto per portare l'acqua nel Salento, visto che deve ancora produrre 4 chilometri sui 7,200 acquisiti come commessa;

che è in discussione il decreto-legge n. 415 del 1992, col quale possono essere finanziati i lavori di completamento della canna del Sinni e che riguardano il Salento;

che tale improvviso e simultaneo crollo dell'occupazione colpisce duramente una comunità di circa 21.000 abitanti, per la quale l'attività della Vianini è l'unica possibilità di sfogo per la domanda di occupazione nel settore edile,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali iniziative si intenda intraprendere per consentire il conseguimento dell'obiettivo del ritiro immediato dei licenziamenti dei 119 dipendenti da parte della Vianini Industria spa;

2) se non si ritenga urgente e indilazionabile assicurare, nel frattempo, il trattamento di cassa integrazione speciale per i 119 dipendenti dello stabilimento di Ginosa in attesa del rifinanziamento del completamento del tronco previsto per portare l'acqua nel Salento;

3) se non si ritenga tutto ciò fondato, necessario e improcrastinabile, dal momento che non è neanche lontanamente ipotizzabile lasciare a metà un'opera di importanza strategica per l'economia di un'intera regione, quale è quella in esame, che risolverà i problemi dell'erogazione idrica, anche per fini irrigui, in tutto l'arco ionico e nella penisola salentina.

(4-01682)

(19 novembre 1992)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'atto parlamentare presentato dall'onorevole interrogante nel quale si fa presente che la Vianini Industria spa, nel corso di un'assemblea tenutasi in data 11 novembre 1992, aveva dichiarato la sua decisione di cessare ogni attività e di chiudere lo stabilimento di Ginosa (Taranto), con il conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente, costituito da 113 operai e 6 impiegati.

In base all'accordo raggiunto il giorno 26 novembre 1992, presso l'ufficio provinciale del lavoro di Taranto, con i rappresentanti sindacali aziendali, i suddetti licenziamenti sono stati in buona parte scongiurati.

Infatti la Vianini provvedeva al licenziamento di soli 20 lavoratori per riduzione di personale ed il conseguente invio degli stessi nelle liste di mobilità *ex lege* n. 223 del 1991, secondo criteri relativi alle esigenze tecnico-produttive e alla sussistenza, per i lavoratori licenziati, dei requisiti, per età e per contribuzioni, per fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 7, comma 6, della legge n. 223 del 1991.

Infine, l'azienda si impegnava, per le restanti unità lavorative, ad avanzare domanda per ottenere il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per un massimo di 12 mesi, con decorrenza dal 16 novembre 1992 e con l'obbligo di rotazione in presenza di ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GIUGNI

(18 ottobre 1993)

MANCUSO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», all'articolo 8, comma 2, stabilisce che il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria è, a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito;

che, all'interno degli istituti penitenziari, il personale ausiliario del Corpo espleterebbe mansioni analoghe a quelle del personale effettivo;

che, per lo stesso personale, l'ulteriore permanenza nel Corpo di polizia penitenziaria, quali agenti effettivi, è disciplinata dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, riguardante, tra l'altro, il mantenimento della medesima qualifica per un ulteriore anno e la successiva frequenza ad un corso di formazione professionale della durata di sei mesi con selezione attitudinale finale;

che tale normativa sarebbe attualmente applicata anche nei confronti del personale ausiliario assunto in organico anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 443 del 1992 dianzi citato,

si chiede di sapere:

se non si ritenga ingiustificata una applicazione restrittiva della normativa in argomento, laddove il personale interessato, permanendo in servizio, ha subito la variazione delle condizioni iniziali di assunzione e di incorporamento;

se non si ritenga, invece, maggiormente opportuno il mantenimento, per il medesimo personale, delle condizioni precedenti il summenzionato decreto legislativo n. 443 del 1992, che stabilivano la possibilità di immediata assunzione nei ruoli effettivi della polizia penitenziaria, previa selezione medica ed attitudinale, attesa anche la circostanza che la prevista frequenza del corso di formazione semestrale distoglierebbe dal servizio unità assolutamente indispensabili al Corpo già in preoccupante penuria di organici.

(4-02950)

(1° aprile 1993)

RISPOSTA. - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, all'articolo 5, comma 7, stabilisce che il personale arruolato nel Corpo di polizia penitenziaria in qualità di agente ausiliario (ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198) «all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario».

Pertanto, si ritiene che, anche in adesione ai principi ed alle esigenze di qualificazione e formazione professionale introdotti dalla legge di riforma, non possa non applicarsi la normativa sopra richiamata anche agli agenti ausiliari di polizia penitenziaria attualmente in servizio.

Gli stessi, al termine del secondo anno di servizio, previa frequenza del corso previsto dall'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo, verranno immessi in ruolo senza più l'obbligo di contrarre periodi di ferma.

Il Ministro di grazia e giustizia

CONSO

(22 ottobre 1993)

MANNA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che quindici giorni fa una *troupe* del programma televisivo «Mixer» si recava allo stabilimento Alenia di Pomigliano d'Arco (Napoli);

che, dopo una lunga trattativa con la dirigenza dell'azienda, si riusciva, grazie all'intervento dei lavoratori, a realizzare le riprese per un servizio sulla situazione dell'Alenia;

che il servizio, oltre alle riprese visive, comprendeva una serie di interviste a lavoratori dello stabilimento sul fenomeno del voto di scambio e su eventuali padrini politici coinvolti nelle ultime assunzioni allo stabilimento di Pomigliano,

si chiede di sapere:

quali impedimenti e quali ostacoli si interpongono nell'impedire fino ad ora la messa in onda della sopracitata trasmissione televisiva di «Mixer»;

se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza di pressioni politiche o di forme ostruzionistiche da parte di RAI Due, testata da cui dipende «Mixer».

(4-02505)

(25 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che la concessionaria RAI, interessata in merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, ha precisato che nessuna pressione politica o forma di ostruzionismo è stata esercitata nei confronti della redazione di «Mixer» allo scopo di impedire la trasmissione di filmati ed interviste effettuate dalla *troupe* della citata redazione negli stabilimenti dell'azienda Alenia di Pomigliano D'Arco.

Le riprese in questione, finalizzate alla realizzazione di un servizio sulla crisi lavorativa che affligge la zona del napoletano e, in generale, sul fenomeno cassa integrazione-disoccupazione, non sono state trasmesse perchè giudicate, dalla redazione di «Mixer», insufficienti a

mandare in onda una rubrica che rispondesse alle esigenze dell'inchiesta e a fornire un'informazione obiettiva della situazione esistente nel Meridione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

PAGANI

(25 ottobre 1993)

MANNA, SALVATO. - *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* -
Premesso:

che l'ANFFAS (Associazione famiglie fanciulli ed adulti subnormali) a Napoli assiste 450 handicappati, in vari centri della provincia e della città;

che l'ANFFAS è creditrice nei confronti della regione Campania di 22 miliardi;

che le USL competenti con *iter* burocratici lentissimi ritardano lo stanziamento degli esigui fondi per le prestazioni erogate dai centri;

che i 400 operatori da quattro mesi non percepiscono lo stipendio e si è così arrivati ad un collasso delle attività, con un grave stato di tensione tra i lavoratori del settore e i famigliari degli assistiti che minacciano azioni clamorose;

che si avvicina la scadenza del 31 marzo 1993 inerente alla legge di proroga dei termini fissati dalla legge regionale n. 11 del 1984, per l'iscrizione delle strutture allo speciale elenco regionale di quelle ancora convenzionabili;

che tale legge è all'esame del Ministero della sanità,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intenda intraprendere:

per ristabilire il diritto all'assistenza degli handicappati a Napoli e nella regione Campania;

per il pagamento immediato delle spettanze ai 400 lavoratori, da quattro mesi senza stipendio;

per avviare una indagine amministrativa nei confronti della regione Campania e delle USL competenti affinché eroghino i fondi arretrati e rinnovino la convenzione per tutti i centri di assistenza agli handicappati;

per riqualificare un programma di interventi al fine di garantire e sviluppare un piano di assistenza sanitaria per gli handicappati in Campania.

(4-01617)

(12 novembre 1992)

RISPOSTA. - In riferimento alla questione sollevata con l'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente che questo Ministero risponde sulla base di elementi informativi raccolti attraverso i competenti organi territoriali dello Stato.

Dalle notizie rese note risulta che la regione Campania ha provveduto, con deliberazione n. 8183 del 28 dicembre 1992, al ripiano delle «esposizioni debitorie» delle unità sanitarie locali nei riguardi degli

istituti di riabilitazione con ricoveri a tempo pieno. La deliberazione di che trattasi è stata esaminata dalla commissione di controllo sugli atti della regione Campania; questa, poi, in una seduta del 7 gennaio 1993 ha consentito l'ulteriore corso di tale provvedimento, che prevede l'assegnazione di lire 11.068.240.000 per gli anni 1990-91 e di lire 23.399.075.469 per il 1992.

Si fa presente, inoltre, che in materia di convenzioni, e loro eventuali rinnovi, tra USL e i suddetti centri di riabilitazione la competenza è delle prime, tenuto conto dei requisiti che tali centri devono possedere secondo l'allegato D della legge regionale n. 11 del 1984.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
FIORI

(23 ottobre 1993)

MOLINARI. - *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere:

se risulti vero che l'ospedale San Giovanni Calibita, detto «Fatebenefratelli», situato nell'isola Tiberina di Roma, ritiene - contrariamente al dettato dell'articolo 4 della convenzione stipulata con la regione Lazio - di non dover applicare la legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori) nel suo articolo 18;

se, nel caso ciò risulti essere vero, il comportamento dell'ospedale non si configuri come una grave ed arbitraria inadempienza del contratto convenzionale, che prevede l'applicazione della legge n. 300 del 1970 *in toto*, non assicurando ai dipendenti la tutela reale del posto di lavoro e dei contratti di lavoro;

se non si debba ritenere disdetta la convenzione nel caso che l'ospedale risulti inadempiente rispetto all'articolo 4 in essa contenuto;

se non sia il caso di accertare se, nell'ambito degli ospedali convenzionati, esistano tentativi di non applicazione delle norme convenzionali stabilite a tutela del posto di lavoro.

(4-03156)

(11 maggio 1993)

RISPOSTA. - Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, in mancanza a tutt'oggi di qualsiasi elemento da parte della competente regione Lazio, sulla sola base degli elementi di valutazione da esso inviati.

Dagli accertamenti condotti a cura dell'ispettorato provinciale del lavoro di Roma, territorialmente interessato, deve desumersi che per il personale dipendente dell'ospedale San Giovanni Calibita, detto «Fatebenefratelli», di Roma si è verificato un solo caso di non applicazione della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), articolo 18, concernente la reintegrazione dei lavoratori licenziati - in determinate ipotesi - nel posto di lavoro. Tale caso si riferisce ai lavoratori Paolo Pennati, Mauro Tetioni e Walter Tetioni, che - a seguito di «licenziamento per giusta causa» intimato nei loro confronti dall'amministrazione dell'o-

ospedale, nelle forme e nei termini di legge, in data 24 ottobre 1988 - avevano proposto ricorso al pretore del lavoro.

Nel corso del relativo procedimento il pretore di Roma, con ordinanza *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, in data 10 marzo 1989 intimava all'amministrazione ospedaliera la reintegrazione in servizio, in via provvisoria, di detti dipendenti, affermando fra l'altro il principio della sicura applicabilità di detta norma anche allo stesso ente ospedaliero per effetto della «convenzione» stipulata il 26 aprile 1978 fra la regione Lazio e la Casa generalizia di quell'ordine ospedaliero (tuttora in vigore dopo l'ultimo rinnovo del 27 ottobre 1992), il cui articolo 2, comma 2, prevede espressamente l'impegno dell'ente ospedaliero per l'applicazione dello statuto dei lavoratori e dei «contratti collettivi».

Non appena notificata la surrichiamata ordinanza del pretore di Roma, l'amministrazione dell'ospedale, pur provvedendo ad erogare regolarmente ai ricorrenti la retribuzione effettivamente di loro spettanza in base alla qualifica contrattualmente rivestita, si rifiutava nel loro caso di dar corso alla riammissione in servizio nelle more della definizione del giudizio di merito.

Come appare evidente, nella fattispecie l'operato dell'amministrazione ospedaliera - sul quale nè allora nè in seguito risulta aver preso posizione la regione Lazio nell'ambito di propria specifica competenza - non poteva ritenersi conforme al disposto dell'ordinanza del pretore.

Tuttavia, in data 8 giugno 1993, detto procedimento si è concluso con sentenza del pretore sfavorevole ai lavoratori.

A sua volta, l'ispettorato provinciale del lavoro di Roma, che pure avrebbe potuto avere titolo e mezzi sotto il profilo istituzionale per intervenire, ha dovuto dichiarare di non aver ricevuto, negli ultimi anni, alcuna richiesta d'intervento per inosservanza della normativa posta a tutela dei lavoratori nell'ambito dei presidi ospedalieri convenzionati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
FIORI

(26 ottobre 1993)

MOLINARI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che la signorina Sabrina Roberti, invalida civile con certificazione del 50 per cento, è stata assunta in data 9 settembre 1992 ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 dal comune di Milano in data 9 settembre 1992 e successivamente licenziata il 5 maggio 1993 a causa della sua piccola statura;

che il settore personale del comune di Milano ha adottato questo iniquo provvedimento ancorandosi:

- a) al regolamento generale delle procedure per le assunzioni del personale in cui è prevista l'incondizionata idoneità fisica al posto;
- b) al fatto che Sabrina Roberti ha firmato la dichiarazione di accettazione della suddetta norma;

c) all'ordinanza del TAR della Lombardia che ha respinto il ricorso di Sabrina Roberti;

che lo stesso settore personale non ha ritenuto opportuno tenere in considerazione il giudizio di idoneità accertato dall'USL n. 75/6 in data 3 dicembre 1992 e il rapporto informativo del superiore di Sabrina Roberti in cui si segnala l'impegno, la puntualità e lo scrupolo nello svolgere il lavoro affidatole, chiedendo in conclusione la conferma della sua assunzione;

che il regolamento generale per le procedure delle assunzioni del personale del comune di Milano non può prevalere sulla normativa dello Stato;

che la statura di Sabrina Roberti è ininfluente rispetto alle mansioni affidate;

che il giudizio positivo espresso dal superiore di Sabrina Roberti dovrebbe indurre il settore del personale a riflettere sulla convenienza economica della sua assunzione rispetto all'onerosità della sua eventuale assistenza, peraltro umiliante e inefficace;

che il comune di Milano risulta tra gli enti pubblici più inadempienti e meno rispettosi della disciplina del collocamento obbligatorio delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (evasione per 2.996 posti da occupare, secondo i dati dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano) e delle successive norme a sostegno dell'integrazione sociale e lavorativa dei disabili come la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare affinché il comune di Milano riassuma Sabrina Roberti e si adegui alle disposizioni legislative summenzionate.

(4-03267)

(24 maggio 1993)

RISPOSTA. - La signorina Sabrina Roberti è stata assunta dal comune di Milano il 9 settembre 1992 ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 come operatore dei servizi generali, quarta qualifica professionale.

La sua assunzione era condizionata all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni corrispondenti, consistenti nella:

pulizia degli ambienti e delle suppellettili;

attività di supporto agli insegnanti nel provvedere all'assistenza ed alla sorveglianza dei bambini nell'ambito delle scuole materne e degli asili nido;

manipolazione cibi e lavori connessi alla consumazione dei pasti;

pulizia delle cucine e del pentolame, prima, durante e dopo il servizio di refezione.

A seguito della relativa visita medica la lavoratrice è risultata non idonea al lavoro affidatole e, perciò, è stata licenziata il 5 maggio 1993.

Successivamente, in considerazione della appartenenza della lavoratrice alle categorie protette in qualità di invalida, il comune di Milano

ha deliberato la spesa per la sua assunzione secondo la procedura del collocamento obbligatorio, ai sensi della legge n. 482 del 1968.

Conseguentemente l'amministrazione comunale, con lettera del 3 giugno 1993, ha chiesto che la lavoratrice fosse sottoposta alla successiva visita medica per la conferma dell'attuale permanenza dello stato invalidante. La richiesta è stata inoltrata, a cura dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano, alla competente USL n. 75/V, ma alla data del 24 giugno 1993, in cui sono stati effettuati gli accertamenti dell'ispettorato, non si aveva notizia dell'espletamento del controllo sanitario, in seguito al quale verrà effettuata l'assunzione.

Per quanto riguarda l'aspetto generale dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge n. 482 del 1968, il comune di Milano risulta provvedere, alle scadenze prescritte, alle denunce di cui all'articolo 22.

Circa la carenza di ben 2.996 unità di personale avente titolo al collocamento obbligatorio - che l'organico del comune di Milano evidenzerebbe - l'amministrazione comunale sostiene la necessità del suo ridimensionamento a seguito dell'inquadramento nei nuovi livelli funzionali dei propri dipendenti. I posti effettivamente da coprire mediante le assunzioni obbligatorie sarebbero così 696, anziché 2.996.

Il comune di Milano, che in precedenza aveva formalmente comunicato tale precisazione alla competente sezione circoscrizionale dell'U-PLMO di Milano, informando per conoscenza la prefettura, ha inoltrato in data 28 febbraio 1992 un apposito quesito al Ministro per la funzione pubblica, del quale non si conosce l'esito.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GIUGNI

(18 ottobre 1993)

PAINI. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo.* - Premesso che l'azienda di promozione turistica del comune di Livigno (Sondrio) ha provveduto a comunicare al servizio videotel, con fax del 30 novembre 1992, del 3 e del 5 dicembre 1992, i dati relativi alla quantità di neve presente sul proprio territorio e all'apertura degli impianti di risalita;

rilevato che i dati trasmessi non venivano inseriti continuando a comparire sul videotel la dicitura: «Livigno impianti chiusi»;

evidenziato che tale discriminazione riguardava anche altre località della provincia di Sondrio non visualizzate sul videotel (Bormio, Madesimo, eccetera) oppure con la scritta sul videotel stesso «impianti chiusi» (oltre a Livigno anche Chiesa in Valmalenco);

considerato che da tale situazione derivano conseguenze negative per una provincia che basa gran parte della sua economia sul turismo, l'interrogante chiede di sapere:

in base a quali criteri venga gestito il servizio videotel e inseriti i dati relativi alla quantità di neve nelle varie località;

se i dati immessi corrispondano tutti a verità;

in quale modo si intenda provvedere all'eliminazione di situazioni che, privilegiando certe posizioni, ledono il diritto di informazione da un lato e dall'altro arrecano un danno economico a categorie ben determinate.

(4-02073)

(14 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che la concessionaria SIP, opportunamente interpellata, ha sottolineato la propria estraneità al problema segnalato dall'onorevole interrogante essendo la responsabilità della concessionaria limitata alla realizzazione del collegamento telefonico necessario a trasmettere l'informazione e non estesa al contenuto dell'informazione diramata, del quale risponde unicamente il fornitore della notizia.

La SIP ha precisato peraltro che, in caso di lamentele circa il mancato aggiornamento delle banche-dati da parte dei fornitori delle informazioni, provvede, pur non avendo alcun obbligo in tal senso, a darne comunicazione ai responsabili, invitandoli ad apportare i necessari aggiornamenti e rettifiche.

L'Ente nazionale italiano per il turismo ha precisato, infine, di aver diffidato la società italiana di telematica dal mantenere sullo schermo di Videotel il bollettino della neve che citava l'Ente come «fonte» di informazione in quanto ciò non corrispondeva al vero ed era lesivo, a causa dei numerosi errori in esso rilevati, del buon nome dell'Istituto stesso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

(25 ottobre 1993)

PERIN. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che i depuratori in funzione nelle regioni Veneto e Friuli, come del resto quelli in tutto il territorio nazionale, sono normalmente gestiti dai comuni o da enti o consorzi appartenenti ai territori ove sono materialmente situati i depuratori stessi;

che il depuratore in tutto il suo complesso è regolato da strumentazioni a volte molto sofisticate che abbisognano del rispetto di alcune regole importanti e non sopportano strumentalizzazioni, speculazioni, piaceri, condizionamenti o compiacenze;

che succede che in questi depuratori ci siano immissioni gratuite non calcolate in precedenza di canali di irrigazione, di acque bianche, o alluvionali, di cisterne e autospurghi che riversano liquami, acque parzialmente trattate, di scarichi industriali, eccetera;

che di conseguenza si registrano variazioni con impennate brusche del PH e valori che escono fuori da tutte le norme;

che dai controlli delle USL, che normalmente vigilano su tali impianti, partono immediatamente fiumi di denunce gravi e nascono relativi scandali al punto tale che gli impianti sono fermati per la

ricerca delle anomalie sulle strumentazioni o a causa di malfunzionamenti vari, o per manutenzioni;

che il 99 per cento dei casi è dovuto alla situazione sopra citata;

che, se la gestione è di privati, risultano chiare situazioni di interesse, se invece la gestione è di dipendenti del comune si verifica una certa trascuratezza e avvengono situazioni clientelari e che eviden-

- zianopoca responsabilità,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che le USL che abitualmente sono addette al controllo oltre che essere organo di denuncia siano anche possibili organi di collaborazione per la risoluzione del problema;

che il personale delle USL addetto a tali controlli abbia la giusta qualifica ed esperienza in modo da comprendere le problematiche che tratta;

che ci sia maggiore severità sui controlli da parte degli enti o dei comuni preposti alla gestione degli impianti;

che vengano denunciati e puniti severamente quanti abusano in scorrettezze o facilitano abusi, speculazioni, compiacenze o condizionamenti;

che i vigili urbani abbiano maggiore competenza nei controlli di tutta la movimentazione degli «idrospurghi biologici».

(4-00875)

(7 agosto 1992)

RISPOSTA. - In relazione alle questioni sollevate dall'interrogante sull'organizzazione e sulla gestione delle USL, si ritiene opportuno chiarire che tale materia non è mai stata di competenza del Ministero dell'ambiente ma delle regioni. Il Ministero si è comunque avvalso, sovente, della collaborazione delle USL (articolo 8 della legge n. 349 del 1986) per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Quanto, in particolare, alla materia dei controlli per la salvaguardia dell'igiene ambientale, a seguito dell'abrogazione della preesistente normativa per effetto del noto *referendum*, è intervenuto il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente», non convertito dal Parlamento per scadenza dei termini e reiterato con il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395. Con esso le funzioni di controllo, di competenza delle USL, sono state attribuite alle province.

Sul più specifico e grave problema del funzionamento e della gestione dei depuratori, il Ministero dell'ambiente, comunque, per un più diretto esercizio delle generali funzioni di vigilanza sull'applicazione della normativa ambientale, si è avvalso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 349 del 1986, dell'opera del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri (NOE) che, in relazione al suddetto specifico problema, ha condotto, in collaborazione con i comandi territoriali e i mezzi speciali dell'Arma, l'operazione «Mare pulito 93»: tale operazione ha compreso controlli approfonditi sulle attività e sulle strutture che rappresentano una potenziale fonte d'inquinamento (depuratori, scarichi, discariche, attività di ristorazione, stabilimenti balneari, eccetera).

I risultati dell'operazione, che è iniziata a maggio di quest'anno ed è terminata il 30 settembre, sono desumibili dalle due tabelle allegate da cui risulta che sono stati controllati 5.014 obiettivi, sono state contestate 8.524 infrazioni, denunciate 4.083 persone e sequestrati 69 impianti.

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

(20 ottobre 1993)

PINTO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il Ministero di grazia e giustizia ha provveduto a predisporre un «modello», poi stampato fedelmente in sede locale, relativo all'avviso di ricevimento di atti giudiziari spediti a mezzo posta con raccomandata;

che il modello anzidetto contiene una serie di utilissime indicazioni onde rendere, tra l'altro, celere e certa l'individuazione della persona che riceve l'atto o le ragioni della omessa consegna ed ogni altra circostanza afferente alla consegna o al deposito dell'atto medesimo;

che, però, la parte del modulo riguardante la persona cui l'atto giudiziario deve essere spedito è così limitata e ristretta da essere assolutamente insufficiente a riportare tutte le necessarie indicazioni, quali le generalità del destinatario, l'indirizzo, eccetera, sicchè è facile incorrere in errori che potranno a loro volta comportare intralci, ritardi o contenziosi sull'atto,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno, nelle future riproduzioni dell'anzidetto modello di avviso di ricevimento, riservare, per la dovuta chiarezza, lo spazio necessario a poter contenere tutte le indicazioni relative alla inequivoca identificazione della persona cui l'atto stesso è diretto.

(4-03799)

(13 luglio 1993)

RISPOSTA. - Il problema dell'insufficienza dello spazio riservato all'avviso di ricevimento di atti giudiziari notificati a mezzo del servizio postale, nonchè quello relativo alla identificazione della persona cui l'atto è stato o doveva essere consegnato, è stato già segnalato dal Consiglio nazionale forense direttamente a questo Ministero e al Dicastero delle poste e delle telecomunicazioni, nella cui competenza rientra la materia, espressamente prevista dall'articolo 2 della legge 20 novembre 1982, n. 890, disciplinatrice delle notifiche a mezzo posta.

Il Ministero delle poste, investito della questione, ha assicurato che nelle prossime edizioni dell'avviso (denominato modello 23-L) riserverà maggiore spazio per l'indicazione dei dati sopra descritti.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(22 ottobre 1993)

POZZO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che secondo quanto riportato dalla stampa vi sono sospetti sempre più gravi sulla destinazione e sulla gestione dei fondi utilizzati dall'onorevole Craxi in qualità di incaricato speciale del segretario delle Nazioni Unite;

che anche nella stessa sede dell'ONU è stato ritenuto opportuno avviare dei controlli sulle irregolarità di tali fondi, ma nulla è stato rilevato in quanto non si tratta di finanziamenti ONU, bensì di somme italiane «distratte» dal dipartimento della cooperazione allo sviluppo della Farnesina;

che il 19 novembre 1992 lo scrivente ha presentato specifica proposta per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta allo scopo di verificare la legittimità della gestione finanziaria della Direzione relativa alla cooperazione allo sviluppo, proposta che ancora attende di essere presa in esame,

l'interrogante chiede di sapere - al di là delle mere dichiarazioni rese alla stampa dallo stesso Ministro degli affari esteri - quali provvedimenti si intenda adottare (ed in che tempi) per fare piena luce su tutto l'operato della cooperazione allo sviluppo, ivi compresi i costi sostenuti dall'onorevole Craxi nel suo ruolo di incaricato speciale, anche considerato che lo stesso si lusingava di aver ottenuto tale incarico da parte del segretario generale delle Nazioni Unite per la somma simbolica di un dollaro all'anno.

(4-03647)

(1° luglio 1993)

RISPOSTA. - Il Ministero degli affari esteri ha concesso contributi a valere sul Fondo di cooperazione per complessivi 2,5 miliardi di lire nel triennio 1990-1992 (800 milioni nel 1990, 850 milioni nel 1991, 850 milioni nel 1992) in favore del Fondo speciale per il «Programma di supporto alle attività di studio e di ricerca nel settore dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo», istituito nel 1990 dal segretario generale delle Nazioni Unite a seguito dell'approvazione da parte della 44^a Assemblea generale dell'ONU della risoluzione n. 44/205 che, nella parte dispositiva, formalmente gli richiedeva di riferire mediante un apposito rapporto sull'impatto del debito estero sulla disponibilità di risorse per la crescita e lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo.

Per la redazione di tale rapporto, il segretariato generale ha istituito, secondo le regole interne dell'ONU, un apposito ufficio il cui personale e le cui spese di funzionamento sono regolati dalle norme contabili delle Nazioni Unite. Tali spese non hanno gravato diretta-

mente sul Ministero degli affari esteri, bensì sono state coperte dal segretariato generale delle Nazioni Unite avvalendosi delle risorse finanziarie esistenti sul Fondo speciale in questione. Tale Fondo, come d'altra parte previsto per tutti i fondi posti in essere dal segretariato generale, è stato dal predetto gestito sotto la propria responsabilità - secondo le regole e le norme finanziarie societarie - ed è sottoposto alla verifica contabile dei competenti organi di controllo delle Nazioni Unite.

Non risulta, al momento, alcuna comunicazione formale od informale da parte delle Nazioni Unite relativa all'avvio di un'indagine amministrativa circa l'uso dei fondi messi a disposizione di detto ufficio.

Relativamente alle tre *tranche* di contributi concessi dal nostro paese, è da sottolineare che esse sono state di volta in volta deliberate dai competenti organi decisionali previsti dalla legge n. 49 del 1987, secondo la normativa prevista dalla medesima e nel quadro della ripartizione annuale dei contributi ad organismi internazionali a valere sul Fondo di cooperazione.

Per quanto riguarda le attività svolte dall'onorevole Craxi nella sua qualità di rappresentante personale del segretario generale delle Nazioni Unite, egli ha agito nell'ambito del mandato fiduciario conferitogli dallo stesso segretario generale secondo i termini operativi ed amministrativi fissati dai regolamenti interni delle Nazioni Unite.

Si segnala, ad ogni buon fine, che nel medesimo triennio 1990-1992 il nostro paese ha altresì concesso contributi volontari per complessivi 6 miliardi di lire (2 miliardi per ciascun anno) alla International foundation for development alternatives (IFDA), con sede a Ginevra, per le sue attività di ricerca e di studio, nonché di organizzazione di seminari ed incontri internazionali, sul tema dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AZZARÀ

(22 ottobre 1993)

PREIONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che nel contesto della già precaria situazione economica ed occupazionale venutasi a verificare nel territorio della comunità montana delle Valli di Lanzo (Torino), zona già gravemente depauperata, nel corso degli ultimi decenni, a seguito della cessazione di numerose attività imprenditoriali industriali, sono ora emerse voci di gravi difficoltà che coinvolgerebbero il gruppo cartiere Burgo, il quale comprende uno stabilimento ubicato nel comune di Germagnano (Torino), che occupa numerosi lavoratori della zona e che rappresenta in effetti l'ultimo baluardo occupazionale industriale delle Valli;

considerato:

il gravissimo stato di crisi socio-economica ed occupazionale venutosi a creare nelle Valli di Lanzo e zone limitrofe, che ha dovuto registrare, nel corso dei decenni susseguenti l'ultimo periodo bellico, la

cessazione dell'attività di numerose ed importanti industrie, ad iniziare dagli stabilimenti tessili del gruppo Cotonifici Valsusa, che negli anni '50 occupavano in zona circa 1.000 lavoratori, alla società Magnoni e Tedeschi, con stabilimento in Cafasse, con oltre 1.500 dipendenti, al gruppo Bertoldo (Gea, Erber, eccetera), alla società Audi Grivetta di Corio, alla Società amiantifera di Balangero, recentemente cessata;

che il negativo evolversi di tale situazione, avendo creato lo stato di disoccupazione per alcune migliaia di lavoratori su di una popolazione complessiva di poco più di 25.000 abitanti, ha portato il tasso di disoccupazione locale ben oltre la media provinciale ed ha provocato l'esodo dalle Valli di numerosi lavoratori e relative famiglie, con conseguente grave ripercussione in depauperamento su tutte le attività terziarie e collegate,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo e gli organi ed uffici competenti intendano adottare per il territorio delle Valli di Lanzo e zone limitrofe.

(4-01531)

(10 novembre 1992)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante nel documento parlamentare manifesta fondate preoccupazioni sulla situazione economica ed occupazionale della Valle di Lanzo.

L'agenzia regionale per l'impiego del Piemonte conferma l'esistenza di evidenti difficoltà, sottolineando come sia possibile riscontrare un peggioramento, accentuatosi in particolare dal 1991 ad oggi, in tutta la provincia di Torino.

Per quanto riguarda le iniziative in corso per affrontare le conseguenze occupazionali di tale situazione, l'agenzia ha fatto presente che recentemente il consiglio regionale ha approvato la legge concernente «Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati» che prevede la costituzione di un fondo per l'occupazione.

A livello territoriale, in particolare, su iniziativa della locale sezione circoscrizionale e la proficua collaborazione dell'agenzia, è in fase di realizzazione una banca dati relativa allo stato di disoccupazione locale, volta a favorire il ricollocamento dei lavoratori.

A tal fine si sono svolti alcuni incontri con varie aziende, in particolare la SAGAT (aeroporto di Caselle), la GS e la COOP, presso le quali è prevista, a breve scadenza, la realizzazione di 120 nuovi posti di lavoro.

Inoltre sono in corso alcune iniziative, con la collaborazione delle associazioni degli artigiani, per far conoscere caratteristiche professionali e disponibilità di lavoratori in mobilità.

Infine, d'intesa con il centro di formazione professionale di Ciriè sono stati organizzati due corsi di riqualificazione di secondo livello per circa 40 lavoratori disoccupati di lungo periodo ed in mobilità.

Un corso regionale per portatori di *handicap* ha permesso l'inserimento di alcuni lavoratori in aziende locali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GIUGNI

(18 ottobre 1993)

PREIONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 26 ottobre 1972 tutto il personale delle abolite imposte di consumo che non aveva ancora maturato il diritto alla pensione è stato trasferito al Ministero delle finanze e, successivamente, con la legge sul pubblico impiego (articolo 37 della legge n. 312 del 12 luglio 1980) è passato di ruolo, mantenendo sia il trattamento pensionistico che di liquidazione per anzianità;

che in data 6 febbraio 1991 veniva liquidato dall'INA il trattamento di fine rapporto (TFR) del signor Giancarlo Golarzio, nato il 6 aprile 1931, residente a Borgo Vercelli (Vercelli), via Novara 2 - pratica n. 34611 - con distinta n. 87-*bis* recante semplice totale lordo e trattata IRPEF;

che, non essendo in grado di verificare la correttezza del calcolo fornitogli, il signor Golarzio chiedeva delucidazioni all'INA di Roma con lettera raccomandata n. 9425 del 22 novembre 1991;

che la direzione generale INA di Roma con lettera 18 dicembre 1991 dava risposta generica con la quale si limitava a confermare l'esattezza del provvedimento, senza tuttavia fornire dati di calcolo dettagliati,

si chiede di sapere se non si ritenga che si debba comunicare il suddetto conteggio dettagliato eseguito dall'INA per giungere alla quantificazione di lire 42.507.576 di TFR e di lire 14.169.192 di «premio fedeltà».

(4-03395)

(9 giugno 1993)

RISPOSTA. - Dagli accertamenti eseguiti dall'ispettorato provinciale del lavoro di Roma, è risultato che il signor Giancarlo Golarzio, nato a Borgovercelli il 6 aprile 1931, già dipendente delle abolite imposte di consumo, è stato iscritto nel quadro speciale ad esaurimento, istituito presso il Ministero delle finanze, con la qualifica di ricevitore di prima categoria, con decreto ministeriale del 19 aprile 1980, n. 7/731.

Il succitato lavoratore risulta avere successivamente rassegnato le dimissioni dall'impiego con decorrenza 31 luglio 1990.

L'intendenza di finanza di Vercelli ha comunicato alla Direzione generale INA - servizio assicurazioni collettive - Roma, a mezzo modello 20/LD sottoscritto dal responsabile della predetta intendenza e dallo stesso signor Giancarlo Golarzio, in data 5 settembre 1990, tutti i

dati retributivi necessari ai fini del calcolo e della liquidazione delle competenze dovute al lavoratore di cui trattasi a titolo di trattamento di fine rapporto, secondo la disciplina dettata dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Com'è noto, la legge succitata, che ha sostituito l'articolo 2120 del codice civile, ha disciplinato con decorrenza 1° giugno 1982 l'istituto del trattamento di fine rapporto (TFR) per la generalità dei lavoratori subordinati, esclusi, a particolari condizioni, i pubblici dipendenti.

Dalla data anzichè il trattamento economico di cui trattasi si calcola sommando, per ogni anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione complessiva spettante per l'anno stesso divisa per 13,5. Gli importi, così determinati e maturati al 31 dicembre del precedente anno, sono incrementati, annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso fisso dell'1,5 per cento e di un tasso variabile rapportato al 75 per cento dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al mese di dicembre dell'anno precedente.

Relativamente al periodo sino al 31 maggio 1982 il trattamento spettante al singolo prestatore deve essere calcolato secondo la disciplina previgente, in concreto sulla base della retribuzione percepita all'epoca escludendo l'importo dell'indennità di contingenza congelata per il periodo 1° febbraio 1977-31 maggio 1982 e reinserita gradualmente nel computo della retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto e si cumula con il trattamento di fine rapporto.

Previo accesso presso la direzione generale INA - via Umbria, 2 - Roma, sono stati acquisiti in copia il modello 20/LD di cui si è detto innanzi ed il prospetto contenente il dettaglio dei conteggi eseguiti per la determinazione delle spettanze liquidate al signor Giancarlo Golarzio.

Dall'esame della predetta documentazione si rileva che l'INA nel procedere, per quanto di competenza, si è attenuto alle disposizioni legislative sopra richiamate, così come similmente risulta avere operato negli altri casi di cessazione riferiti a prestatori della predetta amministrazione provenienti dalle imposte di consumo.

Giova, infine, sottolineare che le lamentele esternate dal lavoratore interessato direttamente anche all'INA poggiano sull'erronea convinzione che il trattamento spettantegli debba essere determinato sulla base dell'ultima retribuzione percepita al 31 luglio 1990 moltiplicata per tutti gli anni di servizio espletati, ignorando il diverso sistema di calcolo instaurato dalle disposizioni della legge n. 297 del 1982.

Nessuna obiezione sembra essere stata manifestata invece dall'interessato in ordine all'erogazione dell'emolumento denominato «premio di fedeltà» pari ad un terzo del trattamento di fine rapporto maturato. Tale erogazione, mantenuta al succitato signor Golarzio anche successivamente all'emanazione delle disposizioni prima citate, parrebbe non dovuta e comunque inconciliabile, facendo riferimento al sistema di calcolo previsto per i pubblici dipendenti (ultima retribuzione) piutto-

sto che alla normativa applicabile per la generalità degli altri lavoratori subordinati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(18 ottobre 1993)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con lettera del 26 maggio 1993, protocollo n. 309/93, della pretura circondariale di Cremona, il consigliere pretore dirigente, dottor Angelo Tropeano, inoltrava al Ministero di grazia e giustizia una lettera con la quale richiamava l'attenzione sul fatto che sussistono le seguenti vacanze d'organico:

sede circondariale: 3 operatori amministrativi;

sezione distaccata di Soresina (Cremona): un collaboratore di cancelleria, un collaboratore dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, un addetto ai servizi ausiliari;

che a far tempo dal 5 luglio 1993 cesserà il rapporto di lavoro per collocamento a riposo la signora Anna Maria Danese, con qualifica di collaboratore di cancelleria;

che per tali motivi il dottor Tropeano chiedeva che il posto lasciato vacante dalla predetta fosse ricoperto al più presto,

l'interrogante chiede di sapere:

se la lettera di cui sopra sia pervenuta al Ministero di grazia e giustizia;

se sia stata debitamente esaminata e presa in considerazione e se siano stati presi i provvedimenti necessari.

(4-03416)

(10 giugno 1993)

RISPOSTA. - La missiva del consigliere pretore dirigente la pretura circondariale di Cremona, datata 26 maggio 1993, è pervenuta al Ministero il 3 giugno 1993 ed è stata debitamente esaminata dal competente ufficio.

In conseguenza, con provvedimento del 5 agosto 1993 è stato assegnato nel predetto ufficio un assistente giudiziario.

Tenuto conto del personale che, sebbene ancora presente, è stato tuttavia già trasferito in altro ufficio (un assistente giudiziario), si rileva che i posti vacanti per il personale di cancelleria nella sede circondariale sono 4; detti posti, ad eccezione di quello di stenodattilografo, potranno essere coperti entro il primo semestre del prossimo anno con i vincitori dei concorsi in via di espletamento.

Per quanto concerne la sezione distaccata di Soresina si fa presente che i posti in pianta organica per il personale amministrativo sono in tutto 3, mentre gli impiegati presenti sono 2.

Va rilevato che un posto di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera è stato soppresso con provvedimento della Direzione generale 22 aprile 1993.

Il posto vacante di collaboratore di cancelleria potrà essere coperto con un vincitore del concorso indetto con provvedimento della Direzione generale 4 marzo 1993, in via di espletamento.

In attesa della copertura del posto vacante di collaboratore UNEP, per soddisfare le esigenze di servizio si provvederà, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con l'applicazione di altro collaboratore UNEP in servizio nel distretto, mediante decreto del presidente della corte di appello.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(22 ottobre 1993)

ROSCIA. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella notte di venerdì 19 giugno 1992 i quartieri di Brescia Caionvico e di Sant'Eufemia sono stati investiti da un forte nubifragio che ha provocato notevoli danni per centinaia di milioni a persone e a cose (case, laboratori artigianali e commerciali, pubblici esercizi);

che almeno in altre cinque occasioni si sono verificati eventi di questa portata, straordinari ma prevedibili,

si chiede di sapere:

se e quali risarcimenti il Ministro in indirizzo intenda assegnare per ridurre almeno parzialmente i danni sopportati dalle famiglie colpite dall'alluvione, colpevoli solo di risiedere in un territorio il cui equilibrio idrogeologico (del bacino sotteso dal Naviglio grande Gavardo-Brescia) è molto fragile e precario;

per quale motivo non si sia ancora provveduto a realizzare lo «scolmatore» del Naviglio grande Gavardo-Brescia, peraltro progettato da anni, che scongiurerebbe per sempre l'incombente pericolo di alluvioni sulle popolazioni di Caionvico e Sant'Eufemia, che per buona sorte al momento non hanno subito danni alle persone.

(4-00750)

(30 luglio 1992)

RISPOSTA. – Le provvidenze in favore delle zone colpite dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1991 fino a tutto luglio 1992 sono previste nella legge n. 505 del 23 dicembre 1992.

La suindicata legge ha assegnato alla regione Lombardia uno stanziamento di fondi utilizzabili solo per le avversità dei giorni 1° e 2 giugno 1992.

Si rappresenta, infine, che la realizzazione della «scolmatura» del Naviglio Gavardo-Brescia esula dalla competenza di questo Diparti-

mento, chiamato a fronteggiare esclusivamente situazioni di emergenza.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
RIGGIO

(23 ottobre 1993)

SCAGLIONE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la società Olivetti nel febbraio del 1992 ha messo in cassa integrazione 1.500 dipendenti, con la promessa che tutti sarebbero stati inseriti in impieghi statali, ciascuno a seconda delle proprie competenze;

che già tale soluzione aveva suscitato dubbi e perplessità circa l'abuso che ormai è invalso nei grossi complessi industriali (come l'Olivetti o la FIAT) di demandare allo Stato i loro problemi di gestione, non sempre oculata e motivata;

che dal febbraio 1992 ad oggi solo parzialmente lo Stato è intervenuto in favore dei 1.500 cassintegrati della Olivetti e anche nei casi favorevoli si è operato con criteri a dir poco opinabili; ne fa fede un caso che si sottopone all'attenzione dei Ministri competenti; il dipendente Fabrizio Prina, assunto nel 1969 dalla ditta Olivetti, ha percorso in seno all'azienda una proficua carriera, che così si sintetizza: capo servizio di *marketing* nell'ambito della direzione generale della consociata «Italia», passaggio al *marketing* Mondo di Ivrea, nell'ambito del quale incarico si occupa di operazioni commerciali e di rappresentanza con Medio Oriente, Africa, America Latina, Unione Sovietica, con lunghe permanenze in Centro America e a Cuba; nel 1984 gli viene affidata (nella Olivetti Peripheral Equipment) la responsabilità del *marketing* operativo di Olanda, Belgio, Spagna, Portogallo, Canada, Israele, nel 1985 è trasferito alla direzione pianificazione operativa dell'intero gruppo Olivetti. Dal 1987 al 1992 coordina, per conto della direzione *advertising e communications* l'ufficio che sovrintende e pianifica le azioni pubblicitarie e promozionali dell'azienda;

che dopo questo sostanzioso *iter* (dal 1969 al 1992) nel febbraio del 1992 viene messo in cassa integrazione;

che con un diploma di liceo artistico ed un diploma presso l'Istituto superiore svizzero per le scienze della comunicazione al predetto Fabrizio Prina viene ora offerto (nell'ambito degli accordi Olivetti - Ministero del lavoro) di essere inserito nella pubblica amministrazione come vigile urbano;

che la proposta gli è stata comunicata ufficialmente nell'ambito di un incontro a Torino con i competenti funzionari: vigile urbano in servizio a Borgaro Torinese;

a fronte di questa nuova proposta di lavoro, così inadeguata alla passata esperienza e per nulla rispondente alle reali competenze nel campo del lavoro, l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i criteri che presiedono a queste «conversioni»;

attraverso quali meccanismi si operino queste nuove selezioni e in base a quali dati un dipendente avviato alla dirigenza venga dequali-

ficato e comunque avviato ad un lavoro per il quale non possiede alcun tipo di esperienza e per il quale non gli sono state fornite giustificazioni attendibili.

(4-03322)

(27 maggio 1993)

RISPOSTA. - Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 1992 le aziende del gruppo Olivetti sono state individuate come destinatarie delle misure previste dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 460. Dei complessivi 1.500 lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria di cui la legge dispone l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, alle aziende del gruppo industriale di Ivrea è stato attribuito un contingente massimo di 1.000 unità.

Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 1993 sono stati definiti i criteri generali per equiparare le varie professionalità possedute dai cassintegrati, dichiaratisi disponibili a transitare nella pubblica amministrazione, alle omogenee qualifiche funzionali dei pubblici dipendenti.

Il provvedimento non contempla l'inquadramento nella settima qualifica funzionale, mentre nella sesta sono inclusi solamente i profili di ragioniere, geometra e programmatore.

Da tali disposizioni di carattere generale è derivato come necessaria conseguenza, nel particolare caso sollevato dall'onorevole interrogante, l'inquadramento del signor Fabrizio Prina nell'ambito della quinta qualifica funzionale.

Per completezza, si fa presente che, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 1993 ed alla stregua dei criteri ivi specificati, il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero del lavoro, cura l'attribuzione ad ogni singolo lavoratore di un preciso profilo professionale e lo avvia a sostenere una prova di esame presso la rispettiva agenzia regionale per l'impiego. I lavoratori giudicati idonei vengono quindi assegnati alle varie pubbliche amministrazioni con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

Le situazioni di disagio che si sono verificate, in qualche caso dovute anche alla distante ubicazione delle sedi di lavoro proposte, vanno peraltro considerate con riguardo alla natura dell'intervento che è diretto a fronteggiare con misure eccezionali una situazione d'emergenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GIUGNI

(18 ottobre 1993)

SPECCHIA. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che nei giorni e nelle settimane scorsi le piogge torrenziali ed il forte vento hanno arrecato ingenti danni all'agricoltura ed alle infrastrutture viarie di alcune zone della regione Puglia;

che questi eventi hanno riguardato anche alcuni comuni della provincia di Brindisi;

che, in particolare per quanto riguarda il comune di Ostuni, le piogge hanno reso impercorribili alcune importanti strade di campagna, tanto che gli agricoltori, ancora oggi, non possono raggiungere, con le auto o con altri mezzi, le loro aziende;

che addirittura in alcune di queste strade si sono aperte delle vere e proprie voragini;

che i danni sono stati aumentati dalla mancanza di manutenzione e di pulizia dei canali delle acque da parte del consorzio dell'Arneo;

che il comune di Ostuni, con enorme difficoltà, è riuscito a reperire 100 milioni per potere almeno colmare le voragini e rendere in parte transitabili le strade;

che però lo stesso comune non è certamente nelle condizioni finanziarie di poter far fronte agli interventi, pure necessari ed urgenti, di sistemazione stradale, nè può sperare in contributi da parte della regione Puglia e ciò a causa del noto dissesto finanziario;

che già negli ultimi mesi del 1990 le piogge arrecarono danni alle strade di campagna del comune di Ostuni, senza che vi sia stato alcun tipo di intervento da parte della regione e dei competenti Ministeri,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano:

a) di inserire nel prossimo provvedimento concernente gli interventi in favore delle zone colpite dalle avversità atmosferiche anche le località della regione Puglia colpite dalle piogge torrenziali;

b) di intervenire con urgenza affinché siano dati al comune di Ostuni i mezzi finanziari per sistemare la viabilità.

(4-01420)

(27 ottobre 1992)

RISPOSTA. - I violenti nubifragi che nell'ottobre del 1992 hanno interessato la regione Puglia, anche se di particolare intensità, non hanno, fortunatamente, assunto una dimensione tale da creare i presupposti per giustificare la declaratoria dello stato di emergenza.

La tipologia dai danni segnalati per la provincia di Brindisi ed il comune di Ostuni in particolare (danni all'agricoltura ed alle infrastrutture viarie interpoderali) è stata tale da consentire l'attivazione delle procedure stabilite dalla normativa ordinaria in vigore per assicurare il sostegno economico e finanziario alle attività produttive danneggiate.

Al riguardo, si precisa che, per quanto concerne i danni in agricoltura, la legge 14 febbraio 1992, n. 185, disciplina il fondo di solidarietà nazionale e conferisce alle regioni la competenza a chiedere al Ministero dell'agricoltura la dichiarazione della pubblica calamità, mentre, per quanto concerne i danni arrecati dal maltempo alle attività commerciali, artigianali e industriali, la legge 13 febbraio 1992, n. 50, e successive modificazioni, detta le norme procedurali per ottenere da

parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i benefici previsti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

RIGGIO

(23 ottobre 1993)

SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che presso la Suprema Corte di Cassazione sono stati discussi i ricorsi n. 3466/91 RG (Francesco Arina contro Francesco Di Paola Rubino) in data 3 settembre 1991 e n. 7204/91 RG (Francesco Di Paola Rubino contro Bruno Carluccio) in data 11 agosto 1992;

che i ricorsi vertevano entrambi su materia elettorale essendo stati prodotti dal professor Francesco Di Paola Rubino avverso la incompatibilità dei consiglieri comunali del comune di Brindisi, dottor Francesco Arina e dottor Bruno Carluccio, eletti nella lista della Democrazia cristiana nelle elezioni amministrative del 6-7 maggio 1990;

che i primi due gradi dei procedimenti giudiziari si erano conclusi in maniera favorevole al Rubino nel giudizio contro Arina e sfavorevole allo stesso nel procedimento contro Carluccio;

che le decisioni della Suprema Corte di Cassazione sono state assunte dalla sezione feriale (notoriamente costituita da giudici penali) in entrambi i giudizi svoltisi a distanza di un anno l'uno dall'altro, essendo stati sottratti gli stessi giudizi al giudice naturale costituito dalla prima sezione, ciò malgrado, oltretutto, che la materia delle controversie elettorali fosse assoggettata alla sospensione dei termini durante il periodo feriale (così come statuito dalla stessa Suprema Corte di Cassazione – sentenza n. 1020 del 2 febbraio 1991) e nonostante la tempestiva e circostanziata formale eccezione mossa dal difensore del professor Rubino, avvocato Massari, spedita in data 25 luglio 1992 e quindi prima della udienza fissata per l'11 agosto 1992 relativamente al giudizio Rubino/Carluccio (n. 7204/91);

che nella stessa nota del 25 luglio 1992 si evidenziava e contestava l'incomprensibile «sistematicità» della elusione della normativa sulla sospensione dei termini feriali, lamentandosi altresì opportunamente che il giudizio *de quo* veniva fissato presso la sezione feriale dopo essere stato incardinato presso la prima sezione della Cassazione e rinviato a data da destinarsi (con provvedimento di cui si sconoscono i motivi), durante l'udienza fissata e tenuta il 2 giugno 1992;

che nella citata lettera dell'avvocato Massari veniva anche ricordato e lamentato come eguale sorte avesse subito l'altro giudizio Arina/Rubino svoltosi nell'anno precedente (n. 3466/91 RC, udienza del 3 settembre 1991);

che i pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione sono stati ambedue favorevoli agli eletti contestati;

che l'eccezionale ed incomprensibile «aticipità» dell'*iter* giudiziario seguito, nonché la particolare posizione di notorietà e di premi-

nenza dei due personaggi della Democrazia cristiana locale (uno dei quali, il dottor Francesco Arina, è stato già sindaco in passato per diversi anni ed è stato rieletto sindaco di Brindisi nei giorni scorsi, mentre l'altro esponente democristiano già in passato sindaco, il dottor Bruno Carluccio, è stato estromesso dal consiglio comunale di Brindisi con provvedimento motivato del Ministro dell'interno per ragioni penali pregresse) pongono seri interrogativi sulla correttezza e trasparenza dei procedimenti giudiziari richiamati,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'opinione dei Ministri in indirizzo in merito alla circostanza che i due procedimenti in premessa riguardanti materia elettorale, di per sé assoggettata alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, sono stati decisi davanti alla sezione feriale della Suprema Corte di Cassazione nonostante la prescrizione di legge, la tempestiva doglianza e la esplicita richiesta di rinvio formulata da un difensore di parte (Rubino) nel procedimento Carluccio/Rubino;

quale sia il giudizio sui comportamenti degli organi giudiziari preposti e quali iniziative conseguenti, esperiti gli accertamenti del caso, ed in presenza di possibili irregolarità, si intenda assumere a tutela della legge e del diritto dei cittadini e se in particolare, ricorrendo i presupposti, non si ritenga di avviare i più opportuni ed idonei provvedimenti, non esclusi quelli inerenti eventuali implicazioni di ordine disciplinare.

(4-03318)

(27 maggio 1993)

RISPOSTA. - I due ricorsi in materia elettorale, Arina contro Di Paola e Di Paola contro Carluccio, furono discussi dalla Corte di cassazione in epoche successive e distanti, in conseguenza del notevole divario di tempo in cui gli stessi furono depositati e iscritti al ruolo, considerata la diversità di tempo in cui pervennero alla cancelleria della sezione civile.

Problemi burocratici connessi alla riammissione in ruolo del consigliere relatore non consentirono la trattazione del secondo ricorso citato all'udienza del 2 giugno 1992 e lo stesso, come gli altri fissati per quel giorno, fu rinviato senza indicazione di data.

Successivamente, gli atti furono trasmessi alla sezione feriale, il cui presidente emise apposito decreto regolarmente notificato alle parti con il quale dichiarò che il ricorso presentava carattere d'urgenza e ne stabilì la fissazione.

Il giudizio sull'urgenza fu condiviso dal collegio giudicante della sezione feriale, dato che esso scendeva all'esame del merito del ricorso, nonostante che fosse stata dedotta una specifica doglianza ed effettuata una richiesta di rinvio.

Si deve considerare al riguardo che alle controversie in materia di elettorato passivo per i consigli comunali non può applicarsi la regola generale della sospensione del decorso dei termini processuali, giacché la legge 21 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazione alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), ha - con l'articolo 1 - sostituito l'articolo 82 del testo unico n. 570 del 1960, disponendo (con il nuovo

articolo 82/3) che - per le sentenze emesse nella specifica materia e impugnate con ricorso per Cassazione - il presidente della Corte di cassazione fissi sempre «in via d'urgenza» l'udienza di discussione. Tenuto conto di tale disposizione, nonché della prevista riduzione a metà di tutti i termini del procedimento fissati dal codice di procedura civile e dell'obbligo di immediata pubblicazione della sentenza, si evince che si tratti di una disciplina speciale che considera per definizione urgenti tutte le controversie del tipo in esame, indipendentemente, quindi, anche dalla necessità di ricorso a un provvedimento dichiarativo dell'urgenza, quale è quello previsto dall'articolo 92, comma 2, dell'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941, n. 12, per le ipotesi di cause non nominate espressamente dal comma 1 e cioè «per quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti», caso che pure consente ed impone la trattazione dell'affare civile nel periodo feriale.

Tutto ciò consente di affermare che i provvedimenti di cui sopra furono adottati su un piano di rigorosa legittimità e nel pieno rispetto della legge.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(25 ottobre 1993)

SPERONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Il signor Giovanni Caruso, già detenuto nel carcere di Busto Arsizio (Varese), è stato posto in libertà nell'aprile del 1991, avendo terminato di scontare la pena ed aveva trovato un'occupazione presso un'azienda di Milano.

Un successivo calcolo ha però messo in evidenza un residuo, per cui si è proceduto all'arresto del signor Caruso, che successivamente è stato associato presso il penitenziario di Alba.

Ciò, oltre all'indubbio impatto psicologico, ha comportato al detenuto ed alla sua famiglia sia un notevole danno economico, a seguito del mancato introito dovuto alla forzata cessazione dell'attività lavorativa, sia il disagio connesso con la distanza fra la diversa destinazione e la residenza familiare.

Inoltre, essendo il signor Caruso collaboratore della giustizia, la sua detenzione avviene in regime di isolamento, non disponendo il carcere di Alba di apposito reparto.

Per queste circostanze, la moglie, Barbara Dario, si è rivolta, con lettera del 15 febbraio 1993, direttamente al Presidente della Repubblica, chiedendo un suo intervento al fine di un trasferimento del coniuge presso il penitenziario di Busto Arsizio.

Del caso si è interessata anche l'Associazione per l'assistenza ai detenuti di Busto Arsizio, la quale ritiene opportuno il trasferimento del signor Caruso ai fini del suo successivo reinserimento sociale.

Per le considerazioni sopra esposte, si chiede di sapere se non si ritenga che sia opportuno dare corso alla richiesta di trasferimento.

(4-02577)

(3 marzo 1993)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che il detenuto Giovanni Caruso con provvedimento del 10 maggio 1993 è stato trasferito dalla casa circondariale di Alba a quella di Lodi, per consentirgli un maggior avvicinamento ai familiari, con più proficua frequenza di colloqui.

La sua posizione giuridica è quella di definitivo con fine pena il 18 agosto 1995.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(22 ottobre 1993)

SPERONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - L'impianto idrico del carcere di Busto Arsizio appare inadeguato rispetto alle esigenze, anche per il sovraffollamento dell'istituto; di conseguenza, si è reso necessario il razionamento dell'erogazione dell'acqua, con conseguenti disagi sia per i detenuti sia per il personale di polizia penitenziaria.

Si chiede di sapere se vi sia l'intenzione di avviare opportuni lavori di adeguamento.

(4-03942)

(27 luglio 1993)

RISPOSTA. - I problemi relativi all'approvvigionamento idrico della casa circondariale di Busto Arsizio durante il periodo estivo si sono verificati soprattutto a causa del notevole aumento della popolazione detenuta ivi ristretta, con conseguente sovraffollamento della struttura, come, peraltro, avvenuto in gran parte degli istituti penitenziari italiani.

Ed, in effetti, il serbatoio di riserva idrica, con capacità di accumulo per circa 15.000 litri, realizzato e proporzionato in relazione alla capienza iniziale dell'istituto di circa 150 posti, si è successivamente rivelato inadeguato a sopperire alle esigenze a fronte di una presenza di detenuti più che raddoppiata.

Tali problemi di carenza idrica sono stati riscontrati solamente nei mesi estivi, quando ovviamente il consumo idrico *pro capite* sale notevolmente.

Peraltro, al fine di trovare nei tempi più solleciti una adeguata soluzione alla questione in argomento, la direzione della casa circondariale ha interessato in proposito il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia.

Al riguardo, il suddetto provveditorato - come assicurato dallo stesso direttore dell'istituto di Busto Arsizio - ha quasi ultimato la perizia tecnica relativa ad un sensibile potenziamento e riadeguamento

del serbatoio di riserva idrica del complesso, la cui realizzazione consentirà di ovviare alla carenza sopra menzionata.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(22 ottobre 1993)

SPOSETTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che l'INPS è proprietario di uno stabilimento termale in Viterbo dove è stata svolta, con esito positivo e per decenni, attività di termalismo a favore di lavoratori dipendenti;

che il comitato esecutivo dello stesso Istituto nella seduta del 30 marzo 1993 ha deliberato la sospensione dell'attività termale negli stabilimenti di sua proprietà;

che nel suddetto stabilimento termale sono in corso lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in netto contrasto, quindi, con la decisione di sospensione di ogni attività termale;

che l'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», stabiliva la facoltà dell'INPS di costituire società per azioni con la partecipazione dei privati per la gestione «sulla base di criteri di economicità ed efficienza»,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) le motivazioni economiche e sociali che hanno portato alla sospensione dell'attività termale negli stabilimenti di proprietà dell'Istituto;

b) gli ostacoli incontrati per la costituzione delle società per la gestione di suddetti stabilimenti;

c) se ci sia stato interesse di privati per la gestione dello stabilimento di Viterbo;

d) gli orientamenti del comitato esecutivo dell'INPS circa l'utilizzo dello stabilimento di Viterbo stante il suo valore economico e le potenzialità delle attività terapeutiche.

(4-03247)

(20 maggio 1993)

RISPOSTA. - Il sistema delineato dall'articolo 15 della legge n. 412 del 1991, imperniato sulla riacquisizione al patrimonio immobiliare dell'INPS della proprietà degli stabilimenti termali dell'Istituto da conferire in capitale a società per azioni appositamente costituite, ha registrato, in fase di attuazione, una serie di difficoltà che non hanno consentito l'avvio del programma di termalismo terapeutico predisposto dall'INPS.

Esito negativo, infatti, hanno avuto le approfondite ricerche di mercato condotte dall'Istituto e dirette a reperire enti o privati interessati alla costituzione delle società in questione.

Per ovviare agli inconvenienti connessi all'applicazione della disciplina legislativa, il Governo ha previsto, nel decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, decaduto e reiterato dal decreto-legge 15 gennaio 1993,

n. 6, la possibilità di affidare la gestione degli stabilimenti termali ad apposite società, conservandone la proprietà.

Tale disposizione, in sede di conversione in legge del decreto citato, non è stata approvata poichè la competente Commissione parlamentare non ha ravvisato la sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti costituzionali di «necessità ed urgenza». La stessa Commissione ha, inoltre, ritenuto che la questione dovesse essere affrontata con riferimento ad un organico provvedimento legislativo.

Il quadro di incertezza normativa che caratterizza la materia non ha consentito all'Istituto di operare efficacemente sulle strutture degli stabilimenti, con la conseguenza che la situazione è andata progressivamente ad aggravarsi (soprattutto con riguardo alle crescenti aspettative della clientela), e che non è possibile preventivarne un miglioramento apprezzabile in tempi brevi, data l'entità degli investimenti che lo stato degli immobili richiede.

Per le considerazioni esposte il comitato esecutivo dell'INPS con propria deliberazione ha deciso la sospensione dell'attività degli stabilimenti in gestione diretta, divenuta oramai fortemente antieconomica, ricercando contemporaneamente altre soluzioni, prive di impegno patrimoniale per l'Istituto ma che risultassero valide sotto il profilo socio-economico.

Gli organi dell'Istituto con deliberazione n. 16 del 27 maggio 1993 hanno individuato nel rapporto contrattuale di comodato lo strumento giuridico idoneo per l'utilizzazione degli stabilimenti termali dell'Istituto.

A tale scopo in data 1° giugno 1993 l'Istituto ha provveduto a pubblicare un avviso sui maggiori organi di stampa a diffusione nazionale per la ricerca di società di gestione private interessate alla stipula di tale contratto, rimanendo, comunque, disponibile per la costituzione delle società di cui all'articolo 15 della legge n. 412 del 1991.

Di recente sono state, pertanto, attivate le procedure per individuare, tra quanti si sono dichiarati interessati alla stipula del contratto di comodato, i soggetti ritenuti idonei a partecipare alla trattativa privata multipla.

Per quanto concerne, poi, lo stabilimento termale di Viterbo, nel confermare che le motivazioni economiche e sociali della sospensione dell'attività sono le stesse, precedentemente analizzate, e che per tale stabilimento, come per tutti gli altri, si è rilevato un interesse da parte dei privati per la gestione degli stessi, l'Istituto ha precisato che nè presso Viterbo, nè presso gli altri stabilimenti termali sono in corso lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione.

Vengono effettuati, ove si rendano necessari, soltanto interventi conservativi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(18 ottobre 1993)

STEFANO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che il Ministero di grazia e giustizia è in procinto di potenziare l'organico della magistratura;

considerato:

che la magistratura di Taranto sta impegnando tutte le proprie energie nel fronteggiare i gravi problemi che presenta un'area così fortemente critica qual è quella di Taranto (caratterizzata dalla presenza della criminalità organizzata ed interessata dall'operazione «mani pulite») con un numero elevato di processi arretrati;

che a tutto ciò si può aggiungere, per i giudici che operano a Taranto, la risoluzione di un delicatissimo problema che per l'elevato numero degli interessati assume una rilevanza sociale e sul quale solo la magistratura potrà fare chiarezza;

che esso è connesso con la gestione di una delle più grandi cooperative edilizie esistenti in Italia, la TA2;

che si tratta, infatti, di 525 appartamenti, cui corrispondono 525 famiglie, le quali guardano alla magistratura come ultimo baluardo dei propri diritti e del proprio destino e aspettano con fiducia una immediata soluzione della questione, nella quale rischiano di vedere vanificati i sacrifici di un'intera vita,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia prendere per potenziare l'organico dei magistrati e degli uffici di giustizia.

(4-03020)

(21 aprile 1993)

RISPOSTA. - La situazione del tribunale di Taranto attualmente è la seguente:

personale di magistratura: 31 unità in organico, di cui 29 presenti;

personale di cancelleria: 83 unità in organico, di cui 67 presenti;

personale ausiliario: 12 unità in organico, di cui 9 presenti.

Tenuto conto del personale che sta per assumere servizio (un addetto ai servizi ausiliari e di anticamera) e di quello che, sebbene ancora presente, è stato tuttavia già trasferito in altra sede (un giudice), si rileva che le vacanze ammontano complessivamente a 3 posti per il personale di magistratura, a 16 posti per quello di cancelleria e a 2 per il personale ausiliario.

I 2 posti vacanti per il personale di magistratura sono stati pubblicati con telex n. 14731 del 13 novembre 1992; per quello di giudice furono presentate solo domande da aspiranti non legittimanti e conseguentemente non fu coperto.

Per il posto di presidente di sezione l'unica domanda presentata fu successivamente revocata.

Per entrambi il Consiglio superiore della magistratura dovrà procedere a nuova pubblicazione.

La situazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto è la seguente:

personale di magistratura: 9 unità in organico, presenti;

personale di cancelleria: 39 unità in organico, di cui 27 presenti;

personale ausiliario: 10 unità in organico, presenti.

Se si considera che un magistrato, un primo dirigente ed un operatore amministrativo, sebbene ancora presenti, sono stati tuttavia già trasferiti in altra sede, si rileva che le vacanze ammontano complessivamente ad un posto per il personale di magistratura e a 14 per quello di cancelleria.

Il posto vacante di sostituto procuratore della Repubblica è stato pubblicato con telex n. 7700 del 27 maggio 1993 ed è in fase di copertura.

La situazione della pretura circondariale di Taranto è la seguente:

personale di magistratura: 26 unità in organico, di cui 25 presenti;

personale di cancelleria: 65 unità in organico, di cui 53 presenti;

personale ausiliario: 10 unità in organico, di cui 9 presenti.

Tenuto conto del personale che sta per assumere servizio (un pretore ed addetto ai servizi ausiliari e di anticamera) e di quello che, sebbene ancora presente, è stato tuttavia già trasferito ad altra sede (un collaboratore di cancelleria), si rileva che i posti vacanti riguardano soltanto il personale di cancelleria (13 posti).

La situazione della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Taranto è la seguente:

personale di magistratura: 10 unità in organico, presenti;

personale di cancelleria: 45 unità in organico, di cui 38 presenti;

personale ausiliario: 10 unità in organico, presenti.

Deve essere inoltre rilevato che alcune delle vacanze che si registrano tra il personale di cancelleria negli uffici giudiziari sopra menzionati sono riferite a profili professionali (ad esempio stenodattilografo) la cui dotazione organica è interamente scoperta, in quanto non sono mai stati banditi relativi concorsi.

Tale dotazione organica, con un provvedimento in corso di perfezionamento, verrà sensibilmente ridotta, mentre verranno aumentate le dotazioni dei profili professionali di assistente giudiziario e dattilografo.

Fin tanto che non verrà portata a compimento la predetta procedura di modifica, non sarà possibile procedere alla copertura dei posti vacanti relativi ai profili interessati.

Le ulteriori vacanze che si registrano tra il personale di cancelleria potranno essere coperte allorchè si procederà all'assunzione dei vincitori dei concorsi, pubblici ed interni, recentemente indetti per quasi tutti i profili professionali.

Si fa infine presente che l'organico degli uffici giudiziari di Taranto, che già appare proporzionato ai bacini di utenza, potrà essere incrementato, per quanto concerne il personale di magistratura, in relazione all'aumento di 600 unità del ruolo dei magistrati, previsto dalla legge n. 295 del 9 agosto 1993.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(22 ottobre 1993)

TABLADINI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere:

se corrisponda al vero che numerosi membri designati alla segreteria tecnica, organismo previsto dalla legge-quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, articolo 3, sono ex componenti delle segreterie particolari del Ministro e del Sottosegretario all'ambiente del precedente Governo o comunque loro collaboratori;

se a tali membri, individuati quali consulenti esterni, spetterà effettivamente il compenso di cinquanta milioni l'anno;

se sia stata verificata tramite *curriculum* la «elevata qualificazione» nel settore della conservazione della natura prevista dalla legge;

se e con quale criterio di competenza siano stati individuati i rappresentanti del Ministero dell'ambiente nei consigli di amministrazione dei nuovi Enti-parco costituiti nel giugno 1992, visto che anche fra essi figurano ex collaboratori del passato Gabinetto governativo o esponenti del collegio elettorale;

quali intendimenti il Ministro in indirizzo ritenga di attuare per una corretta applicazione della legge-quadro sui parchi, anche alla luce della considerazione che molti designati alla segreteria tecnica, organo di supporto del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, sono in realtà già ampiamente occupati in altre attività (docenze universitarie, eccetera), anche in altre città, e non si vede pertanto quale apporto tecnico e di presenza possano garantire al Servizio suddetto a fronte del compenso percepito.

(4-01184)

(6 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento ai quesiti posti dall'interrogante, si illustra qui di seguito quanto risulta agli atti dell'amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dal Servizio conservazione della natura, tenuto conto che i fatti indicati nell'atto di sindacato ispettivo sono antecedenti alla data di nomina dello scrivente e responsabile del Dicastero dell'ambiente. Su tali fatti è stata avviata una completa ricostruzione amministrativa, al cui esito si fa riserva di ulteriori integrazioni.

Relativamente al punto 1 dell'interrogazione in oggetto, si rileva che la segreteria tecnica per le aree protette è stata istituita ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 3, comma 9.

Tra gli esperti designati non figura nessun componente delle segreterie particolari del Ministro e del Sottosegretario dei precedenti Governi. Ovviamente nessuno degli attuali esperti fa parte della segreteria particolare del Ministro e del Sottosegretario dell'attuale Governo.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento degli affari regionali e le politiche comunitarie, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1992, registro 3, foglio n. 23, è stato definito il contingente di personale per il funzionamento della predetta segreteria tecnica. Ai sensi del predetto decreto il contingente è formato, tra l'altro, da 20 esperti con i quali sono stipulati contratti biennali di prestazione professionale.

Con decreto del 23 aprile 1992 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, è stato definito il disciplinare

tecnico e l'ammontare complessivo, pari a lire 1.500.000.000, delle spese necessarie per la stipula dei sopracitati contratti di prestazione professionale.

Con decreto ministeriale del 23 aprile 1992 il Sottosegretario all'ambiente onorevole Piero Angelini, su delega del Ministro dell'ambiente, ha provveduto a nominare i 20 esperti previsti per la segreteria tecnica.

Con lettera a firma del Sottosegretario in data 15 giugno 1992 l'ingegner Bruno Agricola, direttore generale del Servizio conservazione della natura, è stato incaricato di provvedere alla stipula dei contratti con i suddetti esperti.

Nel periodo dal 23 al 26 giugno 1992 il predetto direttore ha quindi proceduto alla stipula dei contratti di prestazione professionale con i seguenti esperti:

professor Giuseppe Cognetti;
dottor Franco Cristiano;
dottor Dario Febo;
dottoressa Cecilia Franceschetti;
dottor Paolo Landi;
dottor Vitoantonio Martino;
dottor Vittorio Menichino;
dottor Francesco Mezzatesta;
dottor Caro Lucrezio Monticelli;
dottor Gianni Moriani;
dottor Giovanni Pacini;
dottor Fabio Renzi;
dottor Loreto Rossi;
dottor Marco Scarpati;
dottor Antonio Senni;
ragioniere Enzo Tintori;
dottor Sergio Torsani;
dottor Lorenzo Vallerini;
dottor Gianfranco Veronesi;
dottor Domenico Zampaglione.

In data 26 giugno 1992 il Sottosegretario all'ambiente ha firmato i decreti di approvazione dei suddetti contratti.

L'ufficio di controllo della Corte dei conti con rilievi nn. 47 e 48 del 24 settembre 1992 ha restituito i provvedimenti relativi formulando alcuni rilievi di carattere formale e, nel merito, osservando quanto segue:

- 1) mancata esternazione dei criteri generali di determinazione del compenso a favore dei componenti la segreteria tecnica;
- 2) immotivata differenziazione del suddetto compenso tra i vari componenti la segreteria;
- 3) illegittima composizione della segreteria tecnica in quanto le norme vigenti non prevedono la contrapposizione tra un'aliquota di personale ad «ordinaria competenza» ed un'altra di «elevata qualificazione»;
- 4) mancanza del requisito della «elevata qualificazione» ai sensi della legge n. 394 del 1991 nei *curricula* di alcuni componenti.

Si precisa in particolare che la Corte dei conti ha osservato con rilievo n. 48 del 24 settembre 1992 che per il dottor Menechino, per il dottor Tintori e per il dottor Torsani dai *curricula* non era dato rilevare l'«elevata qualificazione» di cui parla la legge-quadro.

In relazione ai suddetti rilievi, alle disposizioni impartite dal Gabinetto del Ministro con nota n. 9270/S/GAB/N0101 dell'11 novembre 1992 ed alle nuove disposizioni in merito stabilite dalla legge n. 505 del 1992, il direttore generale del Servizio conservazione della natura ha proceduto alla stipula di nuovi contratti limitatamente ai seguenti esperti:

dottor Dario Febo;
dottoressa Cecilia Franceschetti;
dottor Paolo Landi;
dottor Vitoantonio Martino;
dottor Francesco Mezzatesta;
dottor Gianni Moriani;
dottor Giovanni Pacini;
dottor Fabio Renzi;
dottor Marco Scarpati;
dottor Lorenzo Vallerini.

Tali contratti sono stati approvati dal nuovo Ministro dell'ambiente Carlo Ripa di Meana con decreto del 12 dicembre 1992 e sono stati regolarmente registrati dalla Corte dei conti nel febbraio 1993. Successivamente a tale registrazione, il dottor Moriani e il dottor Pacini hanno rassegnato le proprie dimissioni.

In merito al punto 2 dell'interrogazione, l'importo di ciascuno dei predetti contratti ammonta a lire 60 milioni più IVA ed oneri accessori (contributi Casse previdenza avvocati *et similia*).

Per quanto riguarda la verifica del *curriculum* di ciascun esperto in merito alla «elevata qualificazione professionale», si informa che la Corte dei conti ha provveduto prima della registrazione al riscontro dei predetti *curricula*.

Per quanto attiene alla nomina dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente nei consigli direttivi dei nuovi enti parco si precisa che, ai sensi della legge n. 394 del 1991, l'allora Sottosegretario all'ambiente ha provveduto a richiedere alle regioni il parere sulle proprie designazioni, necessario per procedere successivamente al decreto di nomina.

Quali rappresentanti del Ministero sono stati designati i seguenti direttori generali del Ministero stesso:

dottor Aldo Cosentino (parco nazionale Dolomiti bellunesi);
dottor Sergio Basile (parco nazionale Foreste casentinesi);
ingegner Bruno Agricola (parco nazionale Pollino);
dottor Vincenzo La Presa (parco nazionale Aspromonte).

Sono stati altresì designati i seguenti nominativi:

professor Gianni Moriani - docente universitario (parco nazionale Dolomiti bellunesi);
dottor Valdo Pistoresi - ex assessore all'agricoltura e foreste della provincia di Lucca (parco nazionale delle Foreste casentinesi);

professor Guido Della Torre - docente universitario (parco nazionale Monti Sibillini);

dottor Carlo Trovato - dirigente della regione Marche (parco nazionale Monti Sibillini);

dottor Piero Landi (parco nazionale Arcipelago toscano);

dottor Rocco Martorano (parco nazionale Arcipelago toscano);

dottor Paolo Gonzales (parco nazionale del Pollino);

professor Giancarlo Principato - docente universitario (parco nazionale Aspromonte).

Non risultano agli atti dell'amministrazione note in merito ai criteri utilizzati per le predette designazioni.

Di esse nella pratica hanno dato finora luogo ad effettiva nomina solo tre designazioni e cioè:

dottor Aldo Cosentino (parco nazionale Dolomiti bellunesi);

professor Gianni Moriani - docente universitario (parco nazionale Dolomiti bellunesi);

dottor Carlo Trovato - dirigente della regione Marche (parco nazionale Monti Sibillini).

Si osserva al riguardo che il ruolo dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente nei consigli direttivi degli enti parco riguarda il raccordo delle politiche di gestione del parco con l'azione del Ministero.

Il controllo dei bilanci è affidato dalla legge ai revisori dei conti nominati dal Ministro del tesoro e quindi indipendenti dal Ministero dell'ambiente.

Per quanto attiene alla presente gestione, l'VIII Commissione della Camera dei deputati, nella riunione del 12 maggio 1993 ha fornito indicazioni sui criteri per le designazioni e le nomine nei consigli direttivi degli enti parco.

Si precisa infine che con provvedimento del 24 settembre 1993 lo scrivente ha disposto - tra le altre - la sostituzione nella designazione come rappresentanti del Ministero dell'ambiente nel consiglio direttivo dell'ente parco del Pollino, ingegner Agricola e dottor Gonzales, designando quali nuovi rappresentanti il professor Pietro Brandmayr e il professor Giuseppe Piccarreta.

Per quanto attiene la presenza degli esperti della segreteria tecnica, si condividono certamente le osservazioni in merito alla necessità di una assidua presenza degli stessi presso gli uffici del Servizio conservazione della natura, ma si osserva che la formulazione dei contratti, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e le ulteriori osservazioni della Corte dei conti, non consentono di richiedere agli esperti il rispetto di un orario di lavoro continuato, tipico di un rapporto di lavoro dipendente.

Tuttavia il disciplinare prevede che l'esperto partecipi alle sessioni di lavoro, plenarie, o di gruppo, per la segreteria tecnica nonchè fornisca consulenze, pareri e svolga specifici incarichi sulle questioni che gli vengono sottoposte nell'ambito delle attività della segreteria tecnica.

L'iter per il completamento del contingente esperti è peraltro in corso di attuazione ed è stato predisposto anche in considerazione della

necessità di disporre di personale con sede di lavoro in Roma e senza altri impegni professionali.

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

(21 ottobre 1993)

TABLADINI. - *Ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se risulti noto che il Sottosegretario di Stato per l'ambiente del cessato Governo, già inquisito dalla procura della Repubblica di Lucca per altri reati, sia stato e sia uno dei soci di fatto della società di ingegneria e consulenza Nier, con sede in Bologna;

se si sia a conoscenza inoltre che detta società a responsabilità limitata e a capitale privato sia presente in circa il 50 per cento dei progetti approvati nell'ambito del settore PRONAC (Protezione della natura) del piano triennale del Ministero dell'ambiente, a suo tempo oggetto della delega del Sottosegretario da parte del Ministro dell'ambiente, il tutto per cifre di decine e decine di miliardi;

se risulti noto che all'interno del consorzio temporaneo di imprese vincitore della gara per il progetto Molentargius di oltre 200 miliardi di lire, settore oggetto della delega del Sottosegretario a fronte delle decine e decine di progetti presentati e selezionati, sia presente la società Nier;

se si sia a conoscenza altresì che detta società ha anche realizzato ulteriori iniziative generosamente compensate dal Ministero dell'ambiente quali il volume «La nuova Italia dei parchi nazionali», firmato dallo stesso Sottosegretario per l'ambiente e assegnato per la realizzazione alla Nier a trattativa privata, e altre varie commesse;

infine, se si sia a conoscenza che la società in oggetto abbia contribuito, a quanto risulta all'interrogante, a numerose attività private e politiche del Sottosegretario citato, evidenziando e rendendo peraltro noto pubblicamente e palesemente un legame non compatibile con l'incarico istituzionale;

quali iniziative si intenda prendere, a parte il possibile interessamento della magistratura, per rivedere le assegnazioni nell'ambito del piano triennale, settore di protezione della natura, al fine di garantire che l'espletamento degli incarichi venga da organismi di elevata qualificazione tecnico-professionale e di indiscussa trasparenza, anziché da società non attrezzate e di cui è noto, a tutti i livelli, il collegamento con esponenti politici.

(4-03050)

(22 aprile 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento ai quesiti posti dall'interrogante si illustra qui di seguito quanto risulta agli atti dell'amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dal Servizio conservazione della natura, tenendo conto che i fatti indicati nell'atto di sindacato ispettivo sono antecedenti alla data di nomina dello scrivente a responsabile del

Dicastero dell'ambiente. Su tali fatti è stata avviata, per disposizione dello scrivente, una completa ricostruzione amministrativa, al cui esito si fa riserva di ulteriori integrazioni.

L'amministrazione non ha elementi per poter dare risposta al primo quesito dell'interrogazione in oggetto.

Agli atti del Servizio conservazione della natura esiste unicamente l'atto costitutivo della Nier srl, con l'elenco dei soci fondatori nel quale non compare il nome dell'onorevole Piero Angelini.

Relativamente al secondo punto, si precisa che il decreto ministeriale 15 giugno 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1992, contiene in allegato la tabella con l'esatta descrizione di tutti i soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi al programma PRONAC.

Dal predetto allegato si evince che la Nier partecipa a 6 dei 12 progetti ammessi a finanziamento.

L'importo totale dei progetti a cui partecipa la Nier è di 11,7 miliardi di lire su un totale di 18 miliardi di lire.

Dalla predetta tabella risulta inoltre che la società Nier è impresa mandataria per un unico progetto per l'ammontare di 2,4 miliardi di lire. Poichè i progetti sono stati presentati da associazioni di imprese, l'importo dei contratti assegnati alla Nier dipende dalla quota di partecipazione della stessa alle associazioni di imprese beneficiarie dei finanziamenti.

Al Servizio conservazione della natura non è nota tale quota, non avendo lo stesso partecipato all'*iter* istruttorio per la scelta dei progetti da ammettere a finanziamento. Si ricorda a tale proposito che i finanziamenti di cui sopra furono stabiliti dalla legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, e la procedura per l'assegnazione dei finanziamenti fu definita dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988, integrata dalle successive deliberazioni del CIPE in data 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991.

Sulla base del predetto disposto normativo l'istruttoria e la scelta dei progetti da ammettere al finanziamento sono state effettuate dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale.

La predetta commissione, in data 31 luglio 1991, ha inviato al Ministro e al Sottosegretario *pro tempore* la relazione tecnica R/6/91 riguardante la valutazione dei progetti relativi ai parchi nazionali.

La tabella 9 della predetta relazione, acquisita agli atti del Servizio, contiene la proposta di finanziamento per gli interventi di pianificazione del programma PRONAC, oggetto dell'interrogazione.

Le disposizioni di riferimento per l'istruttoria della commissione tecnico-scientifica sono state:

la sezione III della citata delibera CIPE del 5 agosto 1988 (allegato A), che definisce le procedure relative all'attuazione della lettera c) dell'articolo 18 della legge n. 67 del 1988, che individua, tra i settori di intervento, quello relativo ai piani socio-economici dei parchi nazionali;

la sezione III - capitolo 6 - della citata delibera CIPE 3 agosto 1990, che, tra i settori prioritari di intervento, prevede l'avvio di attività per gli istituendi parchi nazionali finalizzate alla conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi

vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti.

Fra il mese di settembre ed il mese di novembre 1990 sono stati presentati alla commissione tecnico-scientifica le domande di finanziamento per progetti inerenti analisi territoriali e studio di pianificazione socio-economica delle aree destinate a parco nazionale.

L'istruttoria della commissione si è svolta nel periodo tra dicembre 1990 e luglio 1991.

Dalla citata relazione tecnica si evince che i criteri seguiti per la scelta dei progetti da finanziare sono stati definiti ed applicati dalla commissione tecnico-scientifica e si sono basati su:

- un giudizio di idoneità;
- un giudizio di merito/priorità.

Dalla predetta relazione della commissione tecnico-scientifica si evince inoltre che tanto il giudizio di idoneità quanto il giudizio di merito/priorità sono stati basati su dati ed indicazioni contenuti sulle schede trasmesse dai soggetti proponenti e su stime elaborate dalla commissione tecnico-scientifica.

Il giudizio di priorità, per i progetti giudicati idonei, si è tradotto nella scelta dei progetti da ritenere preferibili perchè in grado di contribuire con maggiore efficacia ed efficienza al conseguimento degli obiettivi.

Il giudizio di idoneità è stato emesso sulla base delle risultanze di due successive fasi di valutazione, riferite alla verifica dei requisiti formali e della completezza ed all'analisi di valutabilità ed attendibilità, anche con riguardo ai costi.

In data 3 dicembre 1991 il Sottosegretario delegato, onorevole Piero Angelini, ha firmato il decreto di approvazione del programma di interventi afferenti il programma PRONAC, recependo integralmente le proposte della commissione tecnico-scientifica.

A seguito della registrazione della Corte dei conti del predetto decreto, avvenuta in data 20 maggio 1992, è stato emanato in data 15 giugno 1992 il decreto di approvazione dei singoli progetti, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, come sopra citato.

La pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* non deriva da obbligo di legge, ma dalla scelta dell'amministrazione di dare la massima pubblicità e trasparenza alle proprie scelte.

Precedentemente, in data 11 dicembre 1991, era stata sottoposta al Consiglio di Stato la richiesta di parere sullo schema di convenzione per l'esecuzione delle indagini, degli studi e delle attività necessarie alla redazione del piano di promozione e sviluppo socio-economico dei parchi nazionali, oggetto dei predetti finanziamenti.

Nell'adunanza del 18 dicembre 1991, con parere n. 1306/91, il Consiglio di Stato si esprimeva favorevolmente con alcune osservazioni, riservandosi ogni eventuale valutazione in ordine ai singoli schemi di contratto, da predisporre a cura del Ministero dell'ambiente.

Con decreto ministeriale del 30 dicembre 1991 l'ingegner Bruno Agricola, direttore generale del Servizio conservazione della natura, veniva delegato dall'onorevole sottosegretario Piero Angelini a stipulare

le singole convenzioni ed in pari data si trasmetteva al Consiglio di Stato lo schema di convenzione modificato come richiesto dallo stesso Consiglio di Stato nel parere precedentemente citato.

Le convenzioni sono state stipulate dal Servizio conservazione della natura utilizzando tale schema di convenzione, che contiene la clausola di rito secondo la quale la convenzione diventa impegnativa solo a conclusione dell'*iter* di approvazione da parte degli organi di controllo.

Il Consiglio di Stato si pronunciava sulla richiesta del 30 dicembre 1991 chiedendo ulteriori elementi conoscitivi e stabilendo, infine, con parere n. 309/92 del 23 settembre 1992, che dopo la decadenza del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 364, erano da considerarsi decaduti i presupposti per l'impegnabilità dei fondi stabilita con il citato decreto ministeriale del 3 dicembre 1991. A seguito di ciò non è stato dato seguito da parte del Ministero dell'ambiente all'attuazione delle convenzioni.

Per quanto riguarda il progetto Molentargius si ricorda che lo stesso prevede, sulla base delle disposizioni della finanziaria 1988, uno stanziamento per lire 120 miliardi da destinare al risanamento ambientale della zona umida di importanza internazionale dell'omonimo stagno del Molentargius.

L'affidamento in concessione della progettazione e della esecuzione del programma, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 67 del 1988, è stato effettuato mediante un apposito appalto-concorso, il cui annuncio fu pubblicato in data 19 dicembre 1989 sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea e sui principali quotidiani nazionali e locali.

All'appalto-concorso furono invitate 13 imprese ed associazioni di imprese; parteciparono 7 imprese od associazioni di imprese. L'appalto fu aggiudicato da una apposita commissione composta da 14 membri, nominata con decreto ministeriale del 19 aprile 1990, riunitasi per la prima volta il 15 maggio 1990.

In data 7 novembre 1990 la Commissione espresse il suo parere in ordine alla scelta del concessionario da proporre all'amministrazione, individuato nel consorzio Ramsar Molentargius.

Con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1991 fu affidato in concessione al consorzio Ramsar la realizzazione del programma sopracitato.

La partecipazione della Nier al consorzio Ramsar Molentargius, vincitore della gara di appalto, è pari al 5 per cento.

Per quanto riguarda la realizzazione da parte di detta società di ulteriori iniziative, secondo quanto riferisce il Servizio conservazione della natura, l'unico contratto stipulato con la stessa società Nier riguarda la pubblicazione, in collaborazione con la Fratelli Fabbri Editore, del volume «La nuova Italia dei parchi nazionali».

Il relativo onere non gravava sui fondi della legge-quadro n. 394 del 1991 ma sui fondi ordinari del Ministero (capitolo 1553).

La pubblicazione riguarda i 5 parchi nazionali istituiti con la legge n. 67 del 1988 per ognuno dei quali sono state effettuate specifiche analisi sugli aspetti della flora e della fauna e sono stati realizzati appositi servizi fotografici.

Il costo della pubblicazione è stato di lire 25 milioni per ogni parco nazionale, più IVA, per un totale generale di circa 150 milioni di lire.

Il Ministero dell'ambiente, oltre ad acquisire ed utilizzare le informazioni contenute nel libro ed i relativi diritti di autore, ha ottenuto, come da contratto, dalla società Nier 500 copie del volume, che sono state utilizzate per promuovere, anche in collaborazione con la RAI, un apposito concorso destinato alle scolaresche nell'ambito della trasmissione «Big ragazzi».

La convenzione è stata registrata dagli organi di controllo.

La società Nier ha assolto nei tempi prestabiliti i propri obblighi contrattuali.

In ogni caso si ricorda che, per disposizione dello scrivente, è in corso una ulteriore verifica amministrativa dei fatti.

Relativamente al quinto punto dell'interrogazione, l'amministrazione non ha elementi per poter dare risposta a tale quesito.

Mentre si richiama quanto precisato al secondo punto, e cioè che non è stato dato seguito da parte del Ministero dell'ambiente all'attuazione delle convenzioni in relazione alla revoca dei finanziamenti disposta con decreto ministeriale 23 febbraio 1993, per quanto attiene gli attuali orientamenti per l'assegnazione degli incarichi nell'ambito del programma triennale, settore conservazione della natura, l'orientamento è quello di ricorrere a convenzioni con il CNR, con istituti universitari e con associazioni scientifiche o ambientaliste senza fini di lucro.

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

(21 ottobre 1993)

TURINI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso: che la laguna di Orbetello e le aree umide della provincia di Grosseto rappresentano un bene naturale di inestimabile valore;

che la detta zona è agonizzante a causa dell'abbondante fioritura delle alghe e della mancata manutenzione ordinaria dei canali e delle vie normali delle acque (drenaggio, rimessa in ripristino) per la colpevole incuria degli enti preposti;

che nel mese di agosto 1992 furono adottati provvedimenti urgenti che provocarono inquinamenti di tratti di mare con gravissimi danni al patrimonio ittico ed a tutto il sistema turistico su cui si basa l'economia locale,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda prendere per rimuovere i fenomeni di squilibrio denunciati garantendo al tempo stesso il controllo continuo sullo stato dell'ambiente.

(4-02991)

(20 aprile 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento ai quesiti posti dall'interrogante, si precisa quanto segue.

L'attuale stato di degrado della laguna di Orbetello è il risultato dell'effetto combinato degli sversamenti in laguna di sostanze organiche e nutrienti (scariche fognari civili e scarichi da attività di acquacoltura) e della sua indebolita capacità di resistenza all'inquinamento.

L'accumulo di materiale organico nei sedimenti, il progressivo intasamento dei canali di scambio mare-laguna, di quelli interni alla laguna stessa e delle luci di comunicazione tra i due settori di ponente e levante, hanno infatti determinato una marcata segregazione delle acque lagunari da quelle marine ed hanno quindi sensibilmente peggiorato il già debole ricambio naturale con le acque marine ossigenate ed esenti da inquinamento.

I più vistosi effetti di tale situazione sono rappresentati da periodiche e massicce fioriture algali, da ricorrenti morie di pesci, da possibili episodi di trasferimento dell'inquinamento della laguna alle acque costiere antistanti, con danni all'ecosistema, alle attività di acquacoltura, alla balneazione ed al benessere dei cittadini.

Per porre rimedio a tale situazione sono stati avviati interventi rivolti ad affrontare sia le cause sia gli effetti dell'inquinamento.

Tra i primi va citato quello riguardante il sistema fognario-depurativo destinato ad assicurare la raccolta, la depurazione e lo scarico in mare di tutti i reflui oggi sversati in laguna, di cui la provincia di Grosseto è soggetto titolare, finanziato con fondi FIO del 1989 per oltre 25 miliardi e, successivamente, con fondi CEE (Envireg) per ulteriori 6 miliardi.

Detti lavori sono tutt'oggi sospesi, all'indomani della decisione del Consiglio di Stato che ha confermato l'annullamento dell'aggiudicazione con provvedimento del TAR.

I secondi, come è noto, sono quelli che, nella fase di emergenza, il prefetto Claudio Giannotti, nella sua veste di commissario *ad acta*, sta conducendo in forza di ordinanze della protezione civile.

Si è giunti alla dichiarazione dello stato di emergenza paventandosi l'insorgere, in concomitanza con la stagione estiva, di nuove crisi acute in laguna (fioriture algali, morie ittiche), come già avvenuto nell'agosto 1992.

Con deliberazione del 2 aprile 1993, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e d'intesa con la regione Toscana, ha dichiarato la laguna di Orbetello «area ad elevato rischio di crisi ambientale», ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Al momento, il Ministero dell'ambiente ha in corso le attività propedeutiche alla redazione del piano di risanamento della laguna, piano da ultimare entro l'aprile 1994.

Successivamente alla deliberazione di area a rischio, con ordinanza del Dipartimento della protezione civile (2318/FPC) del 23 aprile 1993, sono stati stabiliti i seguenti obiettivi per la fase di emergenza, recependo le indicazioni formulate dalla commissione tecnico-scientifica, istituita dal Ministro dell'ambiente il 7 ottobre 1992:

- a) interventi immediati per la limitazione degli apporti inquinanti in laguna dovuti a scarichi idrici di natura civile e produttiva;
- b) incremento dell'interscambio idrico mare-laguna e della circolazione delle acque all'interno della laguna stessa, con apertura delle paratoie site alle bocche di Fidia, Nassa, San Liberato ed Ansedonia e

condemolizione del manufatto cementizio che collega il canale di Santa Liberata con la laguna;

c) esclusione delle griglie alle quattro bocche, non essendo praticabile una loro pulizia in presenza di un continuo depositarsi di massa algale;

d) ripristino, mediante dragaggi, dei canali di comunicazione mare-laguna, nel canale «navigabile» interno alla laguna di ponente e dei canali che sottopassano il ponte-diga, mettendo in comunicazione i due settori della laguna;

e) funzionamento continuo delle esistenti idrovore durante le fasi di alta marea a quindi per circa 12 ore al giorno;

f) installazione di ulteriori idrovore, a funzionamento reversibile, in modo da raddoppiare l'attuale portata di pompaggio, anche dal fiume Albegna, previa verifica della idonea qualità delle acque fluviali;

g) installazione di idrometri registratori adeguatamente posizionati e di misuratori di velocità lungo i canali.

Ad integrazione dei citati interventi, con l'ordinanza (2319/FPC) del 22 maggio 1993, sono stati identificati anche la raccolta e lo smaltimento delle alghe situate nei luoghi periferici della laguna ed alla foce dei canali.

Degli interventi urgenti, individuati nelle sopracitate ordinanze, sono stati effettuati i seguenti:

- 1) miglioramento della funzionalità del deputatore di Neghelli;
- 2) ordinanza commissariale per la realizzazione di impianti di lagunaggio al servizio degli scarichi delle aziende di itticultura;
- 3) funzionamento continuo delle esistenti idrovore;
- 4) installazione di misuratori e registratori.

Tra gli interventi da portare a termine restano:

- 1) le operazioni di dragaggio dei canali di comunicazione mare-laguna e di quelli interni alla laguna stessa;
- 2) l'apertura delle paratoie site alle bocche dei canali;
- 3) il potenziamento delle idrovore.

Non è stato possibile eseguire le suddette operazioni a causa delle condizioni ambientali e climatiche sfavorevoli, poichè non sarebbe stato possibile ottemperare a quanto prescritto dalla successiva ordinanza del 23 maggio 1993 che dispone di evitare danni all'ambiente marino ed alle collegate attività turistiche e della pesca.

Al fine di proseguire nell'esecuzione di tali operazioni è stata predisposta dal Dipartimento della protezione civile una nuova ordinanza, firmata dal Presidente del Consiglio Ciampi il 5 ottobre, la quale prevede la proroga fino al 31 marzo 1994 dell'attività commissariale scaduta il 15 settembre scorso.

Attualmente, con il superamento delle sfavorevoli condizioni meteorologico-ambientali estive, il commissario sta per procedere all'esecuzione dei più decisivi tra gli interventi urgenti, vale a dire il dragaggio dei canali, nonchè l'apertura delle paratoie ed il potenziamento degli afflussi-deflussi mediante idrovore.

Si tratta, soprattutto per il primo, di interventi da condurre sulla base di un'accorta progettazione e con delicate modalità esecutive,

tenendo nel debito conto la particolare reattività dell'ambiente acquatico nei confronti di fenomeni di risospensione e di diffusione in fase acquosa delle sostanze nutritive e dei prodotti gassosi di decomposizione anaerobica intrappolati nei sedimenti da dragare.

Altrettanta cautela è necessaria in fase di deposito dei materiali dragati: i siti e le modalità di collocazione andranno prescelti in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale, sia in termini di alterazione della morfologia dei luoghi, sia in termini di prevenzione del rilascio in laguna della componente acquosa del sedimento dragato, ricca di nutrimenti e di componenti che potrebbero esplicare effetti negativi sull'ambiente acquatico.

A seguito del ripristino di una soddisfacente profondità dei canali, la laguna potrà trarre il massimo beneficio, attraverso il ricambio idrico, dalle maree, dall'azione dei venti e dal pompaggio forzato. Potranno così crearsi condizioni meno propizie all'insorgere delle fioriture algali favorite, come noto, da condizioni di stagnazione e di accumulo di nutrienti.

Naturalmente alle azioni di riduzione degli effetti devono accompagnarsi interventi strutturali di rimozione delle cause.

A questo proposito si ribadisce che il Ministero dell'ambiente non ha alcun potere di incidenza sul contenzioso in corso che, al momento, impedisce la ripresa dei lavori riguardanti le opere fognarie e di depurazione.

Il commissario, d'intesa con il Ministro, sta tuttavia operando attivamente per i dragaggi, le paratoie e le idrovore e per la soluzione di altri problemi connessi all'emergenza.

Superata la fase d'emergenza, in sede di gestione ordinaria delle attività che il piano di risanamento prevederà, particolare importanza verrà dedicata alla gestione integrata della laguna, attraverso una struttura *ad hoc*, individuata d'intesa con la regione e gli enti locali, che assicuri il giusto equilibrio tra gli aspetti di tutela naturalistica, gestione idraulica, conduzione delle attività di acquacoltura e fruizione turistico-ricreativa.

Nell'ambito del nuovo programma triennale di tutela ambientale si potranno inoltre individuare le ulteriori tipologie di interventi da portare avanti nonchè le risorse finanziarie necessarie.

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

(21 ottobre 1993)

TURINI, MAGLIOCCHETTI, SIGNORELLI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il Governo ha adottato recenti provvedimenti che limitano gli interventi di carattere sociale in favore delle categorie più deboli come quella degli invalidi sul lavoro;

che l'abolizione degli aumenti previsti per le rendite infortunistiche nella misura dell'1,8 per cento a giugno e 1,7 per cento a dicembre 1993, oltre che penalizzare pesantemente le attese della categoria,

compromette gli arretrati maturati dal 1° luglio 1991, equiparando le rendite stesse a «trattamenti pensionistici indennitari» con tutte le conseguenti implicazioni giuridiche;

che il decreto del Ministro della sanità limita notevolmente le prestazioni sul piano terapeutico e riabilitativo in tema di patologie legate alle cure termali, venendo così meno al principio contenuto nell'articolo 57 della legge n. 833 del 1978 che dovrebbe salvaguardare i livelli di assistenza sanitaria, garantiti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

che quasi tutte le direzioni provinciali, in particolare quella della provincia di Grosseto, stanno effettuando la restrizione di tali prestazioni,

gli interroganti chiedono di conoscere i motivi che giustificano l'adozione da parte del Governo di simili provvedimenti, particolarmente dannosi per un'associazione benemerita come quella dei mutilati ed invalidi del lavoro, e che si pongono in direzione contraria ad una legislazione sociale che aveva assicurato ai lavoratori il giusto riconoscimento del loro sacrificio.

(4-03566)

(23 giugno 1993)

RISPOSTA. - La legge n. 438 del 1992, com'è noto, ha disposto all'articolo 2, comma 1, la sospensione per l'anno 1993 degli aumenti dovuti a titolo di perequazione automatica di pensioni previdenziali ed assistenziali, nonché degli aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite INAIL.

Detta misura risulta in parte attenuata dalla previsione del comma 1-bis dello stesso articolo 2, che fissa aumenti perequativi delle pensioni e dei «trattamenti pensionistici indennitari» nei punti percentuali 1,8 e 1,7, rispettivamente a decorrere dal 1° giugno e dal 1° dicembre 1993.

Secondo l'interpretazione che dell'articolo 2 legge n. 438 del 1992 ha fornito il Ministero, le rendite corrisposte dall'INAIL vanno ricomprese nei «trattamenti pensionistici indennitari» indicati nel comma 1-bis dello stesso articolo.

L'interpretazione estensiva che della norma è stata data ha consentito che tali prestazioni beneficiassero, per l'anno 1993, quanto meno degli aumenti perequativi predeterminati nel citato comma 1-bis.

Al riguardo l'INAIL ha comunicato di aver già provveduto a corrispondere agli aventi diritto il primo aumento ed ha assicurato che procederà all'erogazione del secondo alla prevista scadenza del 1° dicembre 1993.

Misure restrittive volte al contenimento delle spese stanno anche alla base del decreto emanato dal Ministro della sanità il 12 agosto 1992, in cui si stabilisce che soltanto le patologie contenute nell'apposito elenco possono trovare reale beneficio dalle cure termali. Conseguentemente la fruizione delle prestazioni termali a favore dei dipen-

denti pubblici e privati, con oneri a carico della finanza pubblica, è ammessa esclusivamente per la terapia o la riabilitazione di tali patologie.

Il suddetto provvedimento normativo non ha tenuto conto delle «specificità» del regime termalistico INAIL e, in sede di pratica attuazione, l'elenco è apparso non corrispondente al quadro reale dei bisogni espressi dall'utenza dell'Istituto.

Al fine, pertanto, di superare tale situazione l'Istituto ha provveduto a rappresentare al Ministero della sanità la linea interpretativa che intendeva seguire nell'esame delle domande dirette ad ottenere le cure termali in modo da poter ricomprendere una serie di patologie afferenti a postumi di infortunio e di malattie professionali.

Tale linea interpretativa - espressa sulla base di una interpretazione logica e nel rispetto di una corretta metodologia medica - è stata condivisa dal menzionato Dicastero e viene applicata nell'istruttoria e definizione delle domande di cure termali.

Nei casi in cui sono state sollevate particolari problematiche si è intervenuti ricercando rapporti diretti con le parti sociali al fine di pervenire ad una adeguata soluzione. In particolare, nello scorso mese di luglio, si è avuto un incontro con i rappresentanti dei patronati INAS e INCA in relazione a questioni sorte in alcune unità territoriali INAIL della regione Toscana al fine di concordare modalità operative comuni. Ugualmente al meglio e con soddisfazione delle parti, si è conclusa un'analoga rivendicazione dei silicotici di Civita Castellana (Viterbo).

L'Istituto, infine, ha formulato delle proposte al Ministero della sanità affinché si tenga conto, in sede di revisione del decreto, delle peculiarità del termalismo INAIL e, di conseguenza, si integri l'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GIUGNI

(18 ottobre 1993)

VOZZI, PIERRI, STRUFFI, CALVI, BALDINI, RUSSO Raffaele, ROCCHI, GALUPPO, CUTRERA, RAPISARDA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il tribunale di Potenza versa in una grave crisi per quanto riguarda il personale della magistratura e quello amministrativo;

che queste carenze possono essere così quantificate: per i magistrati in 3 unità (presidente del tribunale e 2 giudici) su un totale di 12 magistrati; per il personale amministrativo in 9 unità (2 direttivi, 2 assistenti, 2 operatori amministrativi, 2 autisti, un commesso) su un organico complessivo di 43 dipendenti;

che tali deficienze rendono estremamente problematica l'attività del tribunale in oggetto, capoluogo di distretto e di regione, che deve far fronte a numerosi ed impegnativi servizi quali la corte d'assise, la sezione penale, la sezione penale con funzioni di tribunale della libertà, l'ufficio del giudice per le indagini preliminari, la sezione civile (con 6 sottosezioni e 16.000 affari pendenti),

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno ed urgente sollecitare la competente direzione generale affinché provveda a colmare la grave situazione di carenza di personale del tribunale di Potenza.

(4-02855)

(24 marzo 1993)

RISPOSTA. - Il posto vacante di presidente di sezione presso il tribunale di Potenza è stato pubblicato dal Consiglio superiore della magistratura con telex il 27 maggio 1993.

Sono state presentate tredici domande da aspiranti legittimati e sono in corso presso la terza commissione del Consiglio le procedure per il conferimento dell'incarico.

Uno dei due posti di giudice vacanti verrà coperto con un uditore giudiziario che prenderà possesso della sede entro novembre 1993.

L'altro, formalmente coperto con il trasferimento d'ufficio del dottor Michelini (attualmente pretore circondariale di Lecce), è di fatto vacante, atteso che l'esecuzione di detto trasferimento è stata sospesa a seguito di ricorso al TAR proposto dal magistrato.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(25 ottobre 1993)
